|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267

**Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (042U0267)**

Vigente al: 12-7-2019

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 30 dicembre 1923-II, n. 2814; 24 dicembre 1925-IV,

n. 2260; 19 maggio 1941-XIX, n. 501, sulla facoltà concessa al

Governo del Re Imperatore per la riforma dei Codici;

Sentito il parere delle Assemblee legislative, a termini dell'art.

2 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814, e dell'art. 3 della legge

24 dicembre 1925-IV, n. 2260;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di

Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il testo delle disposizioni sulla "Disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa", allegato al

presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di

Stato per la grazia e giustizia. ***((48))***

-------------

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma

2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione

controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Art. 2.

Il testo delle disposizioni anzidette avrà esecuzione a cominciare

dal 21 aprile 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,

sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - GRANDI

Visto, il Guardasigilli: Grandi.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1942-XX

Atti del Governo, registro 444, foglio 20. - Mancini

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO

PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 1.

***(( (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). ))***

***((Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato***

***preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale,***

***esclusi gli enti pubblici.***

***Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato***

***preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino***

***il possesso congiunto dei seguenti requisiti:***

***a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito***

***della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata***

***inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non***

***superiore ad euro trecentomila;***

***b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi***

***antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o***

***dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per***

***un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;***

***c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore***

***ad euro cinquecentomila.***

***I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono***

***essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della***

***giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT***

***dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati***

***intervenute nel periodo di riferimento.))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico)

che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti

rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e

155 della"disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il

terzo a lire 1.500.000."

-------------

AGGIORNAMENTO (27)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 570

(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato"la illegittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20

ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e'

mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono

considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti

un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un

capitale non superiore a lire novecentomila".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 2.

(Liquidazione coatta amministrativa e fallimento).

La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta

amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta

amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a

disporla.

Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono

soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.

Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione

coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le

disposizioni dell'art. 196.

Art. 3.

(Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e

amministrazione controllata). ***((48))***

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a

liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla

procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata,

osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo

comma dell'art. 195. ***((48))***

***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***.

---------------

AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma

2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione

controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Art. 4.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

TITOLO II  
DEL FALLIMENTO  
  
CAPO I  
Della dichiarazione di fallimento

Art. 5.

(Stato d'insolvenza).

L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e' dichiarato

fallito.

Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti

esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' più in grado di

soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 6.

***(( (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). ))***

***((Il fallimento e' dichiarato su ricorso del debitore, di uno o***

***più creditori o su richiesta del pubblico ministero.***

***Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il***

***recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui***

***dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti***

***dalla presente legge.))***

Art. 7.

***(( (Iniziativa del pubblico ministero). ))***

***((Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma***

***dell'articolo 6:***

***1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale,***

***ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza***

***dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal***

***trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta***

***dell'attivo da parte dell'imprenditore;***

***2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal***

***giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.))***

Art. 8.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 9.

(Competenza).

Il fallimento e' dichiarato dal tribunale del luogo dove

l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

***((Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente***

***all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non***

***rileva ai fini della competenza.***

***L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa,***

***può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se e'***

***stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.***

***Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa***

***dell'Unione europea.***

***Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la***

***sussistenza della giurisdizione italiana, se e' avvenuto dopo il***

***deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della***

***richiesta di cui all'articolo 7.))***

Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di incompetenza).

***((Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso))*** in

copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con

decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo

stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria

incompetenza.

***((50))***

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal

ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di

competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile,

dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo

alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui

all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla

competenza, e' riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di

procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale

dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per

la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi

dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la

cancellazione della causa dal ruolo.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 9-ter.

***(( (Conflitto positivo di competenza). ))***

***((Quando il fallimento e' stato dichiarato da più tribunali, il***

***procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si e'***

***pronunciato per primo.***

***Il tribunale che si e' pronunciato successivamente, se non richiede***

***d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del***

***codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al***

***tribunale che si e' pronunziato per primo. Si applica l'articolo***

***9-bis, in quanto compatibile.))***

Art. 10.

(Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio

dell'impresa).

Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati

falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese,

se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro

l'anno successivo.

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli

imprenditori collettivi, e' fatta salva la facoltà ***((per il***

***creditore o per il pubblico ministero))*** di dimostrare il momento

dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine

del primo comma. ***((50))***

-----------

AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319

(in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della

amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un

anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la

dichiarazione di fallimento della società decorra dalla

cancellazione della società stessa dal registro delle imprese".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 11.

(Fallimento dell'imprenditore defunto).

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando

ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.

***((L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché***

***l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che***

***chiede il fallimento del defunto non e soggetto agli obblighi di***

***deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).))***

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti

della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma

del codice civile.

Art. 12.

(Morte del fallito).

Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la

procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno

accettato con beneficio d'inventario.

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello

che e' designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella

designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del

fallito, la designazione e' fatta dal giudice delegato.

Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura

prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso

previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti

dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso

codice.

Art. 13.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 14.

(Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento).

L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare

presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali

obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera

esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve

inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle

sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei

rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli

ultimi ***((tre esercizi))***, l'elenco nominativo di coloro che vantano

diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione

delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 15.

(Procedimento per la dichiarazione di fallimento).

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge

dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei

procedimenti in camera di consiglio.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il

debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento

interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la

dichiarazione di fallimento.

***((Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del***

***tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del***

***procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono***

***essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta***

***elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle***

***imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta***

***elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito***

***della comunicazione e' trasmesso, con modalità automatica,***

***all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.***

***Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile***

***o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del***

***ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma***

***dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della***

***Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal***

***registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere***

***compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto***

***nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro***

***delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.***

***L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del***

***ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella***

***dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici***

***giorni.))***

Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto

all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e

fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per

la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni

tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore

depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una

situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può

richiedere eventuali informazioni urgenti.

I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati

dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono

particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del

tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione

dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo

idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità

degli stessi.

Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle

parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed

all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o

disposti d'ufficio.

Le parti possono nominare consulenti tecnici.

Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti

cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa

oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata

del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che

dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta

l'istanza.

Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei

debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria

prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale

importo e' periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo

comma dell'articolo 1.

(50)

-------------

AGGIORNAMENTO (4)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 16 luglio 1970, n. 141

(in G.U. 1a s.s. 22/7/1970, n. 184), ha dichiarato "la illegittimità

costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla

"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa", nella parte in cui esso non prevede l'obbligo del

tribunale di disporre la comparizione dell'imprenditore in camera di

consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei limiti

compatibili con la natura di tale procedimento".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 16.

***(( (Sentenza dichiarativa di fallimento). ))***

***((Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:***

***1) nomina il giudice delegato per la procedura;***

***2) nomina il curatore;***

***3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture***

***contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori,***

***entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma***

***dell'articolo 14;***

***4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si***

***procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio***

***di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero***

***centottanta giorni in caso di particolare complessità della***

***procedura;***

***5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o***

***personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di***

***trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la***

***presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.***

***La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione***

***ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura***

***civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di***

***iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi***

***dell'articolo 17, secondo comma.))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 17.

(Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di

fallimento).

Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza

che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del

cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura

civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel

corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed e' comunicata

per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura

civile, ***((al pubblico ministero,))*** al curatore ed al richiedente il

fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome

del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

***((50))***

La sentenza e' altresì annotata presso l'ufficio del registro

delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa

differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente

al luogo ove la procedura e' stata aperta.

A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo

comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza

all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.

-------------

AGGIORNAMENTO (41)

Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55,

comma 1) che"Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a

decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 18.

***(( (Reclamo). ))***

***((Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere***

***proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso***

***da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine***

***perentorio di trenta giorni.***

***Il ricorso deve contenere:***

***1) l'indicazione della corte d'appello competente;***

***2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel***

***comune in cui ha sede la corte d'appello;***

***3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si***

***basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;***

***4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende***

***avvalersi e dei documenti prodotti.***

***Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo***

***quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.***

***Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della***

***notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli***

***altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle***

***imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la***

***disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di***

***procedura civile.***

***Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del***

***ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di***

***comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.***

***Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve***

***essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre***

***parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.***

***Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve***

***intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti***

***resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della***

***udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte***

***d'appello.***

***La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di***

***una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in***

***diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti***

***prodotti.***

***L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il***

***termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le***

***modalità per queste previste.***

***All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche***

***d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova***

***che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.***

***La corte provvede sul ricorso con sentenza.***

***La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della***

***cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e***

***al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma***

***dell'articolo 17.***

***La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a***

***cura della cancelleria.***

***Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta***

***giorni dalla notificazione.***

***Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti***

***legalmente compiuti dagli organi della procedura.***

***Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati***

***dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto***

***reclamabile ai sensi dell'articolo 26.))***

***((50))***

---------------

AGGIORNAMENTO (12)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 151

(in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, nella parte in cui prevede che il termine di quindici giorni per

fare opposizione decorra per il debitore dalla affissione della

sentenza che ne dichiara il fallimento".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 19.

(Sospensione della liquidazione dell'attivo).

Proposto ***((il reclamo))***, ***((la corte d'appello))***, su richiesta di

parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi,

sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la

liquidazione dell'attivo. ***((50))***

***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***. ***((50))***

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in

calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al

collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono

notificate alle altre parti ed al curatore.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 20.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 21.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 22.

(Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di

fallimento).

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di

fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del

cancelliere alle parti.

Entro ***((trenta giorni))*** dalla comunicazione, il creditore

ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre

reclamo contro il decreto alla ***((corte d'appello))*** che, sentite le

parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il

debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del

creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento

del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del

codice di procedura civile. ***((50))***

Il decreto della ***((corte d'appello))*** e' comunicato a cura del

cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.

***((50))***

Se la ***((corte d'appello))*** accoglie il reclamo del creditore

ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio

gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che,

anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno

dei presupposti necessari. ***((50))***

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento

al decreto della ***((corte d'appello))***. ***((50))***

---------------

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127

(in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145), ha dichiarato, "ai sensi

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità

costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in

cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la

pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la

dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile".

---------------

AGGIORNAMENTO (35)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 20 luglio 1999 n. 328

(in G.U. 1a s.s. 28/07/1999 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al

debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la

dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo

alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso,

in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo

stesso debitore".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

CAPO II  
Degli organi preposti al fallimento  
  
Sezione I  
Del tribunale  
fallimentare

Art. 23.

***(( (Poteri del tribunale fallimentare). ))***

***((Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' investito***

***dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla***

***revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della***

***procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato;***

***può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il***

***fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative***

***alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice***

***delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice***

***delegato.***

***I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo***

***articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente***

***disposto.))***

-------------

AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156

(in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n.

267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella

parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre

giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato

anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente

eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione

dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della

procedura di amministrazione controllata".

Art. 24.

(Competenza del tribunale fallimentare).

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a

conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il

valore.

***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***. ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Sezione II  
Del giudice delegato

Art. 25.

(Poteri del giudice delegato).

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo

sulla regolarità della procedura e:

1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e'

richiesto un provvedimento del collegio;

2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti

urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli

che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto

incompatibile con l'acquisizione;

3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi

prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il

corretto e sollecito svolgimento della procedura;

4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone

l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera

e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del

fallimento;

5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti

contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come

attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per

atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni

grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone

l'eventuale revoca dell'incarico conferito ***((ai difensori))*** nominati

dal medesimo curatore; ***((50))***

7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la

sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e

personali vantati dai terzi, a norma del capo V.

Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia

autorizzato, ne' può far parte del collegio investito del reclamo

proposto contro i suoi atti.

I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto

motivato.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 26.

***(( (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale).***

***))***

***((Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice***

***delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o***

***alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.***

***Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei***

***creditori e da chiunque vi abbia interesse.***

***Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni,***

***decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del***

***provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei***

***creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto***

***il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre***

***dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice***

***delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.***

***La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore***

***mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o***

***posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al***

***testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia***

***di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente***

***della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.***

***Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il***

***reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di***

***novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.***

***Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.***

***Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:***

***1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello***

***competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;***

***2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel***

***comune in cui ha sede il giudice adito;***

***3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si***

***basa il reclamo, con le relative conclusioni;***

***4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende***

***avvalersi e dei documenti prodotti.***

***Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del***

***ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di***

***comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.***

***Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve***

***essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai***

***controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del***

***decreto.***

***Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve***

***intercorrere un termine non minore di quindici giorni.***

***Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima***

***dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il***

***tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente***

***l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché***

***l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.***

***L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il***

***termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le***

***modalità per questa previste.***

***All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i***

***mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.***

***Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il***

***collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma,***

***modifica o revoca il provvedimento reclamato))***.

***((50))***

---------------

AGGIORNAMENTO (15)

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 marzo 1981, n. 42 (in

G.U. 1a s.s. 01/04/1981 n. 91), ha dichiarato "la illegittimità

costituzionale dell'art. 26, in relazione all'art. 23, del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), nella parte in cui assoggetta al reclamo al

tribunale, disciplinato nel modo ivi previsto, i provvedimenti

decisori emessi dal giudice delegato in materia di piani di riparto

dell'attivo".

---------------

AGGIORNAMENTO (18)

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 novembre 1985, n. 303

(in G.U. 1a s.s. 27/11/1985 n. 279), ha dichiarato

"l'incostituzionalità dell'art. 26 r.d. 16 marzo 1942 , n. 267

(disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) in riferimento agli artt. 23 comma primo e 25 n. 7

ultima proposizione stesso decreto nella parte in cui assoggetta a

reclamo al tribunale il decreto con il quale il giudice delegato

liquida il compenso a qualsiasi incaricato per l'opera prestata

nell'interesse del fallimento" e "l'incostituzionalità dell'art. 26

comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa

decorrere il termine di tre giorni per il reclamo al tribunale dalla

data del decreto del giudice delegato anziché dalla data della

comunicazione dello stesso ritualmente eseguita".

---------------

AGGIORNAMENTO (19)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 24 marzo 1986, n. 55 (in

G.U. 1a s.s. 26/03/1986 n. 12), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 26 comma primo, secondo e terzo, in

relazione all'art. 23 comma primo e agli artt. 188 comma secondo e

terzo, 167 comma secondo e 164 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte

in cui si assoggettano al reclamo al tribunale, nel termine di tre

giorni decorrenti dalla data del decreto del giudice delegato

anziché dalla data della comunicazione dello stesso debitamcnte

eseguita, i provvedimenti del giudice delegato alla amministrazione

controllata con contenuto decisorio su diritti soggettivi".

-------------

AGGIORNAMENTO (21)

La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 27 giugno 1986 n. 156

(in G.U. 1a s.s. 02/07/1986 n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 26 e 23 comma primo, r.d. 16 marzo 1942 n.

267 (disciplina del fallimento del concordato preventivo

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) in relazione all'art. 188 dello stesso decreto, nella

parte in cui assoggettano al reclamo al tribunale nel termine di tre

giorni decorrente dalla data del decreto del giudice delegato

anziché dalla data di comunicazione dello stesso debitamente

eseguita i decreti, adottati dal giudice delegato, di determinazione

dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della

procedura di amministrazione controllata".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Sezione III  
Del curatore

Art. 27.

***(( (Nomina del curatore). ))***

***((Il curatore e' nominato con la sentenza di fallimento, o in caso***

***di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.))***

-------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153

ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli

amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi già spettanti

agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei

procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei

ragionieri".

Art. 28.

(Requisiti per la nomina a curatore).

Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri

commercialisti;

b) studi professionali associati o società tra professionisti,

sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di

cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione

dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile

della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,

direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate

capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro

confronti dichiarazione di fallimento.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. (50)

Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli

affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi

ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in

conflitto di interessi con il fallimento.(63)

Il curatore e' nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti

riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma. (63)

E' istituito presso il Ministero della giustizia un registro

nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei

curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel

registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del

fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare

dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro e'

tenuto con modalità informatiche ed e' accessibile al pubblico. (63)

***((Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma***

***dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui***

***agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6***

***settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui***

***all'articolo 35.2 del predetto decreto.))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

-----------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83 , convertito con modificazioni, dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che"Le

disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e

secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai

fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore

del presente decreto".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 4) che "Le disposizioni

di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso,

acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul

sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche

previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto".

Art. 29.

(Accettazione del curatore).

Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione

della sua nomina, ***((far pervenire))*** al giudice delegato la propria

accettazione.

Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera

di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

Art. 30.

(Qualità di pubblico ufficiale).

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni,

e' pubblico ufficiale.

Art. 31.

***(( (Gestione della procedura). ))***

***((Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e***

***compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del***

***giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle***

***funzioni ad esso attribuite.***

***Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice***

***delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive***

***dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al***

***fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti***

***del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non***

***occorra ministero di difensore.***

***Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che***

***riguardano il fallimento.))***

Art. 31-bis.

***(( (Comunicazioni del curatore). ))***

***((Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni***

***che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono***

***effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro***

***indicato nei casi previsti dalla legge.***

***Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché***

***nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica***

***certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le***

***comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in***

***cancelleria.***

***In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla***

***chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi***

***di posta elettronica certificata inviati e ricevuti))***.

Art. 32.

(Esercizio delle attribuzioni del curatore).

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio

e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione

del ***((comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui***

***agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.))***. L'onere per il compenso

del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del

curatore. ***((50))***

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a

farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso

il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a

tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso

finale del curatore.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 33.

( Relazione al giudice e rapporti riepilogativi. ) (50)

Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di

fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione

particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla

diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla

responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare

anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. (50)

Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già

impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare.

Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria

anche prima del termine suddetto.

Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti

accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli

amministratori e degli organi di controllo, dei soci e,

eventualmente, di estranei alla società.

Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in

cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla

responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il

curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di

provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli

interessi della procedura e che investano la sfera personale del

fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, e' trasmessa

al pubblico ministero.

Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della

relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto

riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le

informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto

della sua gestione. Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei

creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o

bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei

suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia

del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per

via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici

giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle

osservazioni nella cancelleria del tribunale. ***((Nello stesso termine***

***altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e'***

***trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai***

***titolari di diritti sui beni.))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 34.

(Deposito delle somme riscosse).

Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate

entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul

conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un

ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta

del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme

riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi

dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità

del capitale. (50) ***((68))***

La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto e'

valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. (50)

Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato

di pagamento del giudice delegato. ***((68))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

-------------

AGGIORNAMENTO (68)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma

472, lettere a) e b)) che "A decorrere dalla data di entrata in

vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del

decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da: « Su » fino a: « capitale » sono

soppresse;

b) nel terzo comma, dopo la parola: « delegato » sono aggiunte le

seguenti: « e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia"

del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA »".

Art. 35.

(Integrazione dei poteri del curatore).

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie

alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di

ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni,

l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria

amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione

del comitato dei creditori.

Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il

curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della

proposta. (50)

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro

e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente

il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati

autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo.

(50)

Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto

del Ministro della giustizia. ***((61))***

-------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico)

che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti

rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e

155 della "disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il

terzo a lire 1.500.000."

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

---------------

AGGIORNAMENTO (61)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma

412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione

liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli

articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il

Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per

debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del

5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento

della transazione".

Art. 36.

***(( (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei***

***creditori). ))***

***((Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le***

***autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi***

***comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono***

***proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro***

***otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla***

***scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice***

***delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni***

***formalità non indispensabile al contraddittorio.***

***Contro il decreto del giudice delegato e' ammesso ricorso al***

***tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del***

***decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il***

***curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al***

***contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.***

***Se e' accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del***

***curatore, questi e' tenuto a dare esecuzione al provvedimento della***

***autorità giudiziaria. Se e' accolto il reclamo concernente un***

***comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice***

***delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento***

***del reclamo.))***

Art. 36-bis.

***(( (Termini processuali). ))***

***((Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non***

***sono soggetti alla sospensione feriale.))***

Art. 37.

(Revoca del curatore).

Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o

su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il

curatore.

***((Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e***

***il comitato dei creditori.))***

***((Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca,***

***e' ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26;***

***il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.))***

Art. 37-bis.

(Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei

creditori).

***((Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della***

***dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti,***

***personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei***

***crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai***

***componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui***

***all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore***

***indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo***

***nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di***

***sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti***

***designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di***

***cui agli articoli 28 e 40))***. ***((50))***

Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono

esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza

di quelli ***((...))*** ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti

vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei

creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui

all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non

superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore. ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 38.

(Responsabilità del curatore).

***((Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla***

***legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la***

***diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un***

***registro preventivamente vidimato da almeno un componente del***

***comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni***

***relative alla sua amministrazione.))***

Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il

curatore revocato e' proposta dal nuovo curatore, previa

autorizzazione del giudice delegato ***((, ovvero del comitato dei***

***creditori))***.

Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento,

deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.

Art. 39.

(Compenso del curatore).

Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento

si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con

decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del

giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro

della giustizia.

La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del

rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. E' in

facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso

per giustificati motivi.

Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso e'

stabilito secondo criteri di proporzionalità ed e' liquidato, in

ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

***((Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato***

***dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un***

***progetto di ripartizione parziale.))*** ***((63))***

Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere

preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i

pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed e' sempre

ammessa la ripetizione di ciò che e' stato pagato, indipendentemente

dall'esercizio dell'azione penale.

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che

"Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f),

numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto".

Sezione IV  
Del comitato dei creditori

Art. 40.

(Nomina del comitato).

Il comitato dei creditori e' nominato dal giudice delegato entro

trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle

risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la

domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la

disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri

nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto

dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere

modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello

stato passivo o per altro giustificato motivo.

Il comitato e' composto di tre o cinque membri scelti tra i

creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e

qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di

soddisfacimento dei crediti stessi.

Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su

convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio

presidente.

La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le

modalità stabilite nel secondo comma.

***((Il comitato dei creditori si considera costituito con***

***l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei***

***suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore***

***ed anche prima della elezione del suo presidente.))***

Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi

si astiene dalla votazione.

Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in

tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei

soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa

comunicazione al giudice delegato.

Art. 41.

(Funzioni del comitato).

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne

autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge,

ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato,

succintamente motivando le proprie deliberazioni.

Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di

competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti,

nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la

richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in

riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo

elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova

della manifestazione di voto.

In caso di inerzia, di impossibilità ***((di costituzione per***

***insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o))*** di

funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice

delegato. ***((50))***

Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque

tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno

diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.

I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese,

oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di

cui all'articolo 37-bis, terzo comma.

***((Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto***

***compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.***

***L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore***

***durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di***

***autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del***

***comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato***

***l'azione.))*** ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

CAPO III  
Degli effetti del fallimento  
  
Sezione I  
Degli effetti del  
fallimento per il fallito

Art. 42.

(Beni del fallito).

La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il

fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni

esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.

Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito

durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per

l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

***((Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori,***

***può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante***

***la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro***

***acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile***

***valore di realizzo dei beni stessi.))***

Art. 43.

(Rapporti processuali).

Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto

patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il

curatore.

Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni

dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico

o se l'intervento e' previsto dalla legge.

L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.

***((Le controversie in cui e' parte un fallimento sono trattate con***

***priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente***

***della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in***

***cui e' parte un fallimento e alla loro durata, nonché le***

***disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente.***

***Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione***

***sull'amministrazione della giustizia))***. ***((63))***

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che

"Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f),

numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto".

Art. 44.

(Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento).

Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti

dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai

creditori.

Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la

sentenza dichiarativa di fallimento.

***((Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono***

***acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel***

***corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e***

***secondo comma.))***

Art. 45.

(Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento).

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi,

se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono

senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 46.

(Beni non compresi nel fallimento).

Non sono compresi nel fallimento:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni,

salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i

limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

***((3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i***

***beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo***

***quanto e' disposto dall'articolo 170 del codice civile;))***

4) ***((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***;

5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di

legge.

***((I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con***

***decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della***

***condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.))***

Art. 47.

(Alimenti al fallito e alla famiglia).

Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice

delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, ***((...))***

può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la

famiglia.

La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui e' necessaria

all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta

da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

Art. 48.

(Corrispondenza diretta al fallito).

***((Il fallito persona fisica e' tenuto))*** a consegnare al curatore la

propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica,

riguardante i rapporti compresi nel fallimento. ***((50))***

***((La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica***

***e' consegnata al curatore.))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 49.

***(( (Obblighi del fallito). ))***

***((L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento,***

***nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti***

***soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al***

***curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio***

***domicilio.***

***Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione***

***della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi***

***personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei***

***creditori.***

***In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il***

***giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante***

***della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a***

***comparire per mezzo di mandatario.))***

Art. 50.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5

***((51))***

-------------

AGGIORNAMENTO (51)

La Corte Costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008 n. 39 (in

G.U. 1a s.s. 5/03/2008 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del

decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della

disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma

5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le

incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di

fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale."

Sezione II  
Degli effetti del fallimento per i creditori

Art. 51.

***(( (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). ))***

***((Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della***

***dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o***

***cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può***

***essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.))***

Art. 52.

(Concorso dei creditori).

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del

fallito.

Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato

ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto

reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato

secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni

della legge.

***((Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti***

***esentati dal divieto di cui all'articolo 51.))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 53.

(Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili).

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma

degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere

realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi

al passivo con prelazione.

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al

giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei

creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita,

***((determinandone le modalità a norma dell'articolo 107))***. ***((50))***

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se e' stato

nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose

sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad

eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 54.

(Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo).

I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere

il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il

capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti

integralmente, concorrono, per quanto e' ancora loro dovuto, con i

creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si

eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a

loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione

definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito,

computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle

ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per

essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile

ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non

soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale

definitiva assegnata ai creditori chirografari.

***((L'estensione del diritto di prelazione agli interessi e' regolata***

***dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice***

***civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento***

***all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio***

***generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del***

***progetto di riparto nel quale il credito e' soddisfatto anche se***

***parzialmente.))***

--------------

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204

(in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del

regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la

prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro

nella procedura di fallimento del datore di lavoro".

--------------

AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in

G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello

stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui,

nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato

preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui

crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione

e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile,

che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di

cooperazione".

--------------

AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567

(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimità

costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del

regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del

decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione

agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella

procedura di amministrazione straordinaria".

--------------

AGGIORNAMENTO (37)

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 28 maggio 2001 n. 162

(in G.U. 1a s.s. 30/05/2001 n. 21), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui non richiama, ai fini

dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi, l'art. 2749

del codice civile".

Art. 55.

(Effetti del fallimento sui debiti pecuniari).

La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi

convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura

del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca,

da pegno o privilegio, salvo quanto e' disposto dal terzo comma

dell'articolo precedente. (24) (25) (26)

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti

del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso, ***((a norma degli***

***articoli 96, 113 e 113-bis))***. Sono compresi tra i crediti

condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito,

se non previa escussione di un obbligato principale.

--------------

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204

(in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del

regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la

prelazione aagli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro

nella procedura di fallimento del datore di lavoro".

--------------

AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in

G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello

stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui,

nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato

preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui

crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione

e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile,

che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di

cooperazione".

--------------

AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567

(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimità

costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del

regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del

decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella

legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione

agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella

procedura di amministrazione straordinaria".

Art. 56.

(Compensazione in sede di fallimento).

I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il

fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non

scaduti prima della dichiarazione di fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se

il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la

dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.

Art. 57.

(Crediti infruttiferi).

I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della

dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intiera

somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli

interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il

tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino

al giorno della scadenza del credito.

Art. 58.

***(( (Obbligazioni e titoli di debito). ))***

***((I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito***

***sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i***

***rimborsi già effettuati; se e' previsto un premio da estrarre a***

***sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i***

***titoli che hanno diritto al sorteggio.))***

Art. 59.

(Crediti non pecuniari).

I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro

determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una

prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore

alla data della dichiarazione di fallimento.

(24) ***((26))***

--------------

AGGIORNAMENTO (24)

La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204

(in G.U. 1a s.s. 26/04/1989 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), anche in relazione all'art. 429 terzo comma c.p.c.

nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro

con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino

al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo".

--------------

AGGIORNAMENTO (26)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 567

(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato "la illegittimità

costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio

1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione

straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con

modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui

non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al

periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la

procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la

verifica del passivo diviene definitiva".

Art. 60.

(Rendita perpetua e rendita vitalizia).

Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita

perpetua, questa e' riscattata a norma dell'art. 1866 del codice

civile.

Il creditore di una rendita vitalizia e' ammesso al passivo per una

somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento

della dichiarazione di fallimento.

Art. 61.

(Creditore di più coobbligati solidali).

Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento

di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale

e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo

dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Art. 62.

(Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto).

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha

ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore

una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel

fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha

diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di

riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora

dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il

creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Art. 63.

(Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia).

Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di

pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di

regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha

ipoteca o pegno.

Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in

pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Sezione III  
Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli  
ai creditori

Art. 64.

(Atti a titolo gratuito).

Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal

fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli

atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in

adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in

quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al

patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza

dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni

interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma

dell'articolo 36. (63)

***((64))***

--------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),

primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si

applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto".

--------------

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36,

comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma

del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti

in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati,

o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I

termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis

della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della

risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67,

secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito

dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II,

Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo

all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a

liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo

Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di

conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che

l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai

sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se

e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli

64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono

dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo

32, comma 2".

Art. 65.

(Pagamenti).

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti

che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o

posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei

due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.

***((64))***

--------------

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36,

comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma

del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti

in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati,

o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I

termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis

della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della

risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67,

secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito

dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II,

Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo

all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a

liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo

Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di

conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che

l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai

sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se

e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli

64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono

dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo

32, comma 2".

Art. 66.

(Azione revocatoria ordinaria).

Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti

compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme

del codice civile.

L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in

confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi

causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Art. 67.

(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo

stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla

dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le

obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò

che a lui e' stato dato o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non

effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se

compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti

nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti

preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie

costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento

per debiti scaduti. ***((64))***

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte

conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti

liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi

di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi,

contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla

dichiarazione di fallimento. ***((64))***

Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio

dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non

abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione

debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi

dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano

cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione,

conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso

abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale

dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado,

ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede

principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla

data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente

esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

(50)

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del

debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia

idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria

dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione

finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore,

iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei

requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare

la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il

professionista e' indipendente quando non e' legato all'impresa e a

coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti

di natura personale o professionale tali da comprometterne

l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve

essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del

codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i

quali e' unito in associazione professionale, avere prestato negli

ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in

favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione

o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle

imprese su richiesta del debitore;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in

esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo

182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti

in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro

effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non

subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla

scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali

all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata

e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di

emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito

fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

(44)

-------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.

14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le

disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni

revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data

di entrata in vigore del presente decreto".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

--------------

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36,

comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma

del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti

in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati,

o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I

termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis

della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della

risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67,

secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito

dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II,

Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo

all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a

liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo

Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di

conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che

l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai

sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se

e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli

64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono

dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo

32, comma 2".

Art. 67-bis.

***(( (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). ))***

***((Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico***

***affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del***

***codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio***

***della società. Il presupposto soggettivo dell'azione e' costituito***

***dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.))***

Art. 68.

(Pagamento di cambiale scaduta).

In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può

essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di

questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di

regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in

confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato

d'insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la

cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Art. 69.

(Atti compiuti tra i coniugi).

Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo

in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo

gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della

dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito

esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non

prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.

***((64))***

---------------

AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 19 marzo 1993 n. 100 (in

G.U. 1a s.s. 24/03/1993 n. 13), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Legge fallimentare), nella parte in cui non comprende nel proprio

ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra

coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma

nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale".

--------------

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36,

comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma

del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti

in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati,

o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I

termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis

della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della

risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67,

secondo comma, della legge fallimentare".

Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 3) che "Quando a seguito

dell'adozione delle sole misure di cui al Capo IV, Sezione II,

Sottosezione I e II, residuano attività o passività in capo

all'ente sottoposto a risoluzione, quest'ultimo e' sottoposto a

liquidazione coatta amministrativa secondo quanto previsto dal Testo

Unico Bancario non appena possibile, tenuto conto della necessità di

conseguire gli obiettivi della risoluzione, nonché di assicurare che

l'ente in risoluzione fornisca al cessionario i servizi necessari ai

sensi dell'articolo 62 per la continuazione dell'attività ceduta. Se

e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli

64, 65, 67, primo comma, e 69 della legge fallimentare decorrono

dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo

32, comma 2".

Art. 69-bis.

Decadenza dall'azione e computo dei termini

Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non

possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di

fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la

dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65,

67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione

della domanda di concordato nel registro delle imprese.

***((64))***

--------------

AGGIORNAMENTO (64)

Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180 ha disposto (con l'art. 36,

comma 3) che "Accertato giudizialmente lo stato di insolvenza a norma

del comma 1, l'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti

in frode dei creditori compete ai commissari speciali, ove nominati,

o a un soggetto appositamente designato dalla Banca d'Italia. I

termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo comma, 69 e 69-bis

della legge fallimentare decorrono dalla data di avvio della

risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 67,

secondo comma, della legge fallimentare".

Art. 70.

(Effetti della revocazione)

La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari

specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle

società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.

1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario

della prestazione.

Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni

precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo

fallimentare per il suo eventuale credito.

Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di ***((posizioni***

***passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque))***

rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma

pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue

pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello

stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in

cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto

d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto

restituito. ***((50))***

(44)

-------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.

14 maggio 2005, n. 80, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le

disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni

revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data

di entrata in vigore del presente decreto".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 71.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Sezione IV  
Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici  
preesistenti

Art. 72.

(Rapporti pendenti).

Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito

da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, e'

dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le

diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a

quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori,

dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo

tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo

che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il

trasferimento del diritto. (50)

Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli

assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta

giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto

preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel

passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli

sia dovuto risarcimento del danno. (50)

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento

nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei

confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia

della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere

con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un

bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda

secondo le disposizioni di cui al Capo V.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la

risoluzione del contratto dal fallimento.

In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita

immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice

civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel

passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode

del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a

condizione che gli effetti della trascrizione del contratto

preliminare non siano cessati anteriormente alla data della

dichiarazione di fallimento. (50)

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto

preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del

codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo

destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di

suoi parenti ed affini entro il terzo grado ***((ovvero un immobile ad***

***uso non abitativo destinato a costituire la sede principale***

***dell'attività di impresa dell'acquirente))***. (50)

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 72-bis.

***(( (Contratti relativi ad immobili da costruire). ))***

***((I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20***

***giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi***

***la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso***

***la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al***

***costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni***

***caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha***

***comunicato di voler dare esecuzione al contratto.))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 72-ter.

***(( (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare). ))***

***((Il fallimento della società determina lo scioglimento del***

***contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma,***

***lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la***

***continuazione dell'operazione.***

***In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei***

***creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della***

***società assumendone gli oneri relativi.***

***Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può***

***chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di***

***realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a***

***terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi***

***dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via***

***chirografaria per l'eventuale credito residuo.***

***Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la***

***disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto***

***comma, del codice civile.***

***Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna***

***delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica***

***l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.))***

Art. 72-quater.

(Locazione finanziaria).

Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di

fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se e' disposto

l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere

esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal

contratto.

In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto

alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela

l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o

da altra collocazione del bene stesso ***((avvenute a valori di***

***mercato))*** rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme

già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).

***((50))***

Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la

differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto

ricavato dalla nuova allocazione del bene.

In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione

di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto

prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla

scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei

canoni e del prezzo pattuito.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 73.

***(( (Vendita con riserva di proprieta). ))***

***((Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di fallimento***

***del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate,***

***il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del***

***comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno***

***che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto***

***dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto,***

***il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo***

***il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.***

***Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del***

***contratto.))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 74.

***(( (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). ))***

***((Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata***

***o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne***

***già avvenute o dei servizi già erogati.))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 75.

(Restituzione di cose non pagate).

Se la cosa mobile oggetto della vendita e' già stata spedita al

compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non

e' ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, ne' altri ha

acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il

possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti

ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto

facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore

non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Art. 76.

(Contratto di borsa a termine).

Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la

dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, ***((si scioglie))***

alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il

prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di

dichiarazione di fallimento e' versata nel fallimento se il fallito

risulta in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso

contrario.

Art. 77.

(Associazione in partecipazione).

L'associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento

dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il

credito per quella parte dei conferimenti, la quale non e' assorbita

dalle perdite a suo carico.

***((L'associato))*** e' tenuto al versamento della parte ancora dovuta

nei limiti delle perdite che sono a suo carico.

Nei suoi confronti e' applicata la procedura prevista dall'art.

150.

Art. 78.

***(( (Conto corrente, mandato, commissione). ))***

***((I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione,***

***si sciolgono per il fallimento di una delle parti.***

***Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del***

***mandatario.***

***Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto,***

***il credito del mandatario e' trattato a norma dell'articolo 111,***

***primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.))***

Art. 79.

***(( (Contratto di affitto d'azienda). ))***

***((Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di***

***affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro***

***sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo,***

***che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato,***

***sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e'***

***regolato dall'articolo 111, n. 1.))*** ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 80.

***(( (Contratto di locazione di immobili). ))***

***((Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione***

***d'immobili e il curatore subentra nel contratto.***

***Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a***

***quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro***

***un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere***

***dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per***

***l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato***

***dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto***

***decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.***

***In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque***

***tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo***

***indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti,***

***e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.***

***Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi***

***dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del***

***codice civile.))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 80-bis.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***

***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 81.

***(( (Contratto di appalto). ))***

***((Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una***

***delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei***

***creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone***

***comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla***

***dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.***

***Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale***

***si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva e' stata***

***un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non***

***consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme***

***relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.))***

Art. 82.

(Contratto di assicurazione).

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di

assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva

l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un

aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi

non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la

scadenza del premio e' anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Art. 83.

(Contratto di edizione).

Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione

sono regolati dalla legge speciale.

Art. 83-bis.

***(( (Clausola arbitrale). ))***

***((Se il contratto in cui e' contenuta una clausola compromissoria***

***e' sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il***

***procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.))***

CAPO IV  
Della custodia e dell'amministrazione delle attività  
fallimentari

Art. 84.

***(( (Dei sigilli). ))***

***((Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme***

***stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli***

***sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli***

***altri beni del debitore.***

***Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.***

***Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non e' agevole***

***l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli***

***può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice***

***delegato.***

***Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli***

***si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura***

***civile.))***

-------------

AGGIORNAMENTO (32)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247,

comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il

giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine

stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio

1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli

articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

-------------

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16

giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il

presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta

eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Art. 85.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 86.

***(( (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra***

***documentazione). ))***

***((Devono essere consegnate al curatore:***

***a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma***

***dell'articolo 34;***

***b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;***

***c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal***

***medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in***

***cancelleria.***

***Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo,***

***anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le***

***scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia***

***diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la***

***documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al***

***giudice delegato che provvede con decreto motivato.***

***Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione***

***del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.))***

Art. 87.

***(( (Inventario). ))***

***((Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più***

***breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di***

***procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei***

***creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere,***

***processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i***

***creditori.***

***Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.***

***Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se***

***si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno***

***notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario,***

***avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa***

***o omessa dichiarazione.***

***L'inventario e' redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti***

***gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella***

***cancelleria del tribunale.))***

Art. 87-bis.

***(( (Inventario su altri beni). ))***

***((In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni***

***mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali***

***chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del***

***giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il***

***consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche***

***provvisoriamente nominato.***

***I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi***

***nell'inventario.***

***Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il***

***terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un***

***titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti***

***alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.))***

Art. 88.

(Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore).

Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa

l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del

fallito.

Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica

registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza

dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia

***((trascritto))*** nei pubblici registri. ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 89.

(Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e

bilancio).

Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito ***((e***

***alle))*** altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco

dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di

prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti

reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o

nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli

relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria. ***((50))***

Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo

esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine

stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali

aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma

dell'art. 14.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 90.

***(( (Fascicolo della procedura). ))***

***((Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di***

***fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità***

***informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti***

***tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al***

***procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli***

***che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi***

***separatamente.***

***Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di***

***prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel***

***fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del***

***curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del***

***giudice delegato, spetta anche al fallito.***

***Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e***

***di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un***

***loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del***

***giudice delegato, sentito il curatore.))***

Art. 91.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115))***

CAPO V  
Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali  
mobiliari  
dei terzi

Art. 92.

(Avviso ai creditori ed agli altri interessati).

***((Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre***

***fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai***

***titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di***

***proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica***

***certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal***

***registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi***

***di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti***

***e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso***

***la sede dell'impresa o la residenza del creditore:***

***1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con***

***le modalità indicate nell'articolo seguente;***

***2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro***

***cui vanno presentate le domande;***

***3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della***

***domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo***

***31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto***

***dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);***

***4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.))***

Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può

essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Art. 93.

(Domanda di ammissione al passivo).

La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione

o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da

trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima

dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

***((Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla***

***parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,***

***comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive***

***modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso***

***all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato***

***nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al***

***successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al***

***ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale.))***

Il ricorso contiene:

1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le

generalità del creditore;

2) la determinazione della somma che si intende insinuare al

passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la

restituzione o la rivendicazione;

3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto

che costituiscono la ragione della domanda;

4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la

descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa

ha carattere speciale; (50)

5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata,

al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le

cui variazioni e' onere comunicare al curatore.

Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto

uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se

e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il

credito e' considerato chirografario.

Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché

nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica

certificata per cause imputabili al destinatario si applica

l'articolo 31-bis, secondo comma.

Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del

creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o

rivendica il bene.

I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati,

a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza

fissata per l'esame dello stato passivo.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169. (50)

Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli

obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del

codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere

prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li

restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al

passivo.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 94.

***(( (Effetti della domanda). ))***

***((La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della***

***domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.))***

Art. 95.

(Progetto di stato passivo e udienza di discussione).

Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone

elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni

mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito,

rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore

può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del

diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono

fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la

relativa azione.

Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle

relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici

giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e

nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di

diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione

al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito

possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le

modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni

scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima

dell'udienza.

All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice

delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda,

nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle

eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle

formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere

ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con

le esigenze di speditezza del procedimento. ***((In relazione al numero***

***dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può***

***stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità***

***idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva***

***partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture***

***informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti***

***terzi.))***

Il fallito può chiedere di essere sentito.

Delle operazioni si redige processo verbale.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 96.

(Formazione ed esecutività dello stato passivo).

Il giudice delegato, con decreto ***((succintamente motivato))***,

accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile

la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. ***((PERIODO SOPPRESSO***

***DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***. La dichiarazione di

inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva

riproposizione. ***((50))***

***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***. ***((50))***

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo

con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma

dell'articolo 55;

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende

da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga

nel termine assegnato dal giudice;

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o

speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della

dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire

il giudizio di impugnazione.

Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il

giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza

altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo

stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in

cancelleria.

Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni

assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99,

producono effetti soltanto ai fini del concorso.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 97.

***(( (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del***

***passivo). ))***

***((Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività***

***dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a***

***tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione***

***in caso di mancato accoglimento della domanda.))***

Art. 98.

***(( (Impugnazioni). ))***

***((Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può***

***essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o***

***revocazione.***

***Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni***

***mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta***

***in parte o sia stata respinta; l'opposizione e' proposta nei***

***confronti del curatore.***

***Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di***

***diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un***

***creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione e'***

***rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda e'***

***stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.***

***Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di***

***diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la***

***proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere***

***che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se***

***si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore***

***essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi***

***che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.***

***La revocazione e' proposta nei confronti del creditore concorrente,***

***la cui domanda e' stata accolta, ovvero nei confronti del curatore***

***quando la domanda e' stata respinta. Nel primo caso, al procedimento***

***partecipa il curatore.***

***Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti***

***con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del***

***curatore, sentito il curatore o la parte interessata.))***

---------------

AGGIORNAMENTO (20)

La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 aprile 1986, n. 102

(in G.U. 1a s.s. 30/04/1986 n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 98 comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa) nella parte in cui stabilisce che i creatori esclusi

o ammessi con riserva possono fare opposizione entro quindici giorni

dal deposito dello stato passivo anziché dalla data di ricezione

delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore

deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno

presentato domanda di ammissione al passivo".

Art. 99.

***(( (Procedimento). ))***

***((Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con***

***ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta***

***giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di***

***revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.***

***Il ricorso deve contenere:***

***1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del***

***fallimento;***

***2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel***

***comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;***

***3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si***

***basa l'impugnazione e le relative conclusioni;***

***4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non***

***rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di***

***prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti***

***prodotti.***

***Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del***

***ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione***

***del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro***

***sessanta giorni dal deposito del ricorso.***

***Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve***

***essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed***

***all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla***

***comunicazione del decreto.***

***Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve***

***intercorrere un termine non minore di trenta giorni.***

***Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima***

***dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il***

***tribunale.***

***La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di***

***una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni***

***processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché***

***l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.***

***L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il***

***termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le***

***modalità per queste previste.***

***Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione***

***ed all'espletamento dei mezzi istruttori.***

***Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.***

***Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione,***

***impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni***

***dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per***

***il deposito di memorie.***

***Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei***

***successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.))***

***((50))***

---------------

AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 novembre 1980 n. 152

(in G.U. 1a s.s. 03/12/1980 n. 332), ha dichiarato "la illegittimità

costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, nella parte in cui fa decorrere i termini per appellare e per il

ricorso in Cassazione dalla affissione della sentenza resa su

opposizioni allo stato passivo".

-------------

AGGIORNAMENTO (33)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16

giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il

presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta

eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 100.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 101.

(Domande tardive di crediti).

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione

o rivendicazione di beni mobili e immobili, ***((trasmesse al curatore))***

oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la

verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito

del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate

tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il

tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare

quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge

nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa

per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo

che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che

hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le

disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99. (50)

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite

nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di

diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo e' dipeso

da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività

di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando

non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le

domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo e'

dipeso da causa a lui non imputabile.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 102.

(Previsione di insufficiente realizzo).

Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza

per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata

almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una

relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del

comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo

al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti

concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da

distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione

al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle

spese di procedura. (50)

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto

compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge

successivamente alla verifica dello stato passivo. (50)

Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma

***((trasmettendone copia))*** ai creditori che abbiano presentato domanda

di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali,

nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte

di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito

il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 103.

(Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione).

Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di

rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto

nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non e'

stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto,

anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 95, può modificare

l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del

controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il

curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il

titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia

corrisposto in prededuzione.

***((Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice***

***civile.))*** ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

CAPO VI  
***((Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo))***  
  
Sezione I  
Disposizioni  
generali

Art. 104.

(Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito).

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può

disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a

specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un

danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.

Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato,

previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con

decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio

dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda,

fissandone la durata.

Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei

creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere

informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi

sull'opportunità di continuare l'esercizio.

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di

continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la

cessazione.

Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio

provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività

mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa

senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di

circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione

dell'esercizio provvisorio.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio

in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto

in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed

il comitato dei creditori.

Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono,

salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o

scioglierli. ***((E' fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3,***

***del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.))***

I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono

soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma,

n. 1).

Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano

le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.

Art. 104-bis.

(Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda).

Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di

cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice

delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori,

autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche

limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più

proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario e' effettuata dal curatore a norma

dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate

forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli

interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che

dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della

attendibilità del piano di prosecuzione delle attività

imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli

occupazionali.

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste

dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del

curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di

idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti

dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal

contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei

creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto

indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma,

n. 1). ***((62))***

La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze

della liquidazione dei beni.

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere

concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del

giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei

creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione

del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore,

entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può

esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal

ricevimento della comunicazione. ***((62))***

La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non

comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati

sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli

2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della

retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del

Capo III del titolo II.

-------------

AGGIORNAMENTO (62)

Il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni

dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal D.L. 5 gennaio

2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n.

20, ha disposto (con l'art. 4, comma 4-quater) che "L'autorizzazione

di cui al quinto comma dell'articolo 104-bis del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, e' rilasciata dal Ministro dello sviluppo

economico e al comitato dei creditori previsto dal terzo e quinto

comma si sostituisce il comitato di sorveglianza".

Art. 104-ter.

(Programma di liquidazione).

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni

caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di

fallimento, il curatore predispone un programma di liquidazione da

sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato

rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo

senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.

(63)

Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in

ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione

dell'attivo, e deve specificare:

a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio

dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo

104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o

di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da

esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli

rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; (50)

f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione

dell'attivo. (63)

Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può

eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso

in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore

ritenga necessario un termine maggiore, egli e' tenuto a motivare

specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior

termine. (63)

Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può

essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri

professionisti o società specializzate alcune incombenze della

procedura di liquidazione dell'attivo. (63)

Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al

programma presentato. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007,

N. 169. (50)

Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le

modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del

piano di liquidazione.

Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere

alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice

delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo

quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei

creditori.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può

non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se

l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In

questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali,

in deroga a quanto previsto nell'articolo 51, possono iniziare azioni

esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del

debitore.

Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che

autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi. (50)

Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di

liquidazione senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del

curatore. ***((E' altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme***

***disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di***

***cui all'articolo 110 primo comma.))*** (63)

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

-----------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),

primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si

applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di

entrata in vigore del presente decreto".

Sezione II  
***((Della vendita dei beni))***

Art. 105.

(Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco).

La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti

del presente capo e' disposta quando risulta prevedibile che la

vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o

rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore

soddisfazione dei creditori.

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso e'

effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a

quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento

d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei

lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei

lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche

del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.

Salva diversa convenzione, e' esclusa la responsabilità

dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende

cedute, sorti prima del trasferimento.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e

delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o

rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la

responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice

civile.

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in

mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto,

nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del

trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto

e' liberato se paga in buona fede al cedente.

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o

comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità

e il loro grado a favore del cessionario.

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il

conferimento in una o più società, eventualmente di nuova

costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o

crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la

responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice

civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella

presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in

leggi speciali.

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di

debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la

graduazione dei crediti.

***((50))***

--------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7,

comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA

VENDITA DEI BENI»".

Art. 106.

( ***((Cessione))*** dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni,

mandato a riscuotere). ***((50))***

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura

fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì

cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono

già pendenti.

Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata

si applica l'articolo 2471 del codice civile.

In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore

può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 107.

(Modalità delle vendite).

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in

esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore

tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti

specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni

di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con

adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e

partecipazione degli interessati. ***((Le vendite e gli atti di***

***liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia***

***luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le***

***disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo,***

***574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo***

***periodo, del codice di procedura civile. In ogni caso, al fine di***

***assicurare la massima informazione e partecipazione degli***

***interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista***

***dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile,***

***almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.))***

(50) ***((63))***

Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le

vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano

effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di

procedura civile in quanto compatibili. (50)

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici

registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, e'

data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno

dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio. (50)

Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta

irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al

dieci per cento del prezzo offerto.

Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice

delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la

relativa documentazione.

Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure

esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le

disposizione del codice di procedura civile; altrimenti su istanza

del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità

dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.

Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti

specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può

avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e

trasparenza delle operazioni di vendita.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Gli articoli 7,

comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure

concorsuali pendenti".

-----------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che

"Le disposizioni di cui [...] all'articolo 11 nella parte in cui

introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, [...] si applicano decorsi trenta

giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche

tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per

l'attuazione del codice di procedura civile".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 5) che "Le disposizioni

di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo

e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di

concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto".

Art. 108.

(Poteri del giudice delegato).

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei

creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato

dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni

di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su

istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal

deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il

perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti

notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni

di mercato.

***((Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici***

***registri,))***, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il

prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione

delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle

trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni

altro vincolo. ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 108-bis.

***(((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***

***((50))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 108-ter.

(Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle

invenzioni industriali; sui marchi).

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere

dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni

industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di

dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

***((50))***

--------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7,

comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA

VENDITA DEI BENI»".

Art. 109.

(Procedimento di distribuzione della somma ricavata).

Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma

ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del

caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma

dell'art. 39. Tale somma e' prelevata sul prezzo insieme alle spese

di procedura e di amministrazione.

***((50))***

--------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 7,

comma 2) che "Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA

VENDITA DEI BENI»".

CAPO VII  
Della ripartizione dell'attivo

Art. 110.

(Procedimento di ripartizione).

Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto

previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice

delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un

progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti

per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i

quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di

cui all'articolo 51. ***((Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui***

***all'articolo 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al***

***presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente***

***ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in***

***favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a***

***prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo***

***574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile,***

***idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che***

***risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti***

***provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui***

***all'articolo 98, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca***

***centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento***

***principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva***

***restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano***

***anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle***

***somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in***

***parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di***

***controversia a norma dell'articolo 98))***. (50)

Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in

cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per

i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia

data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta

elettronica certificata.

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla

ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono

proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai

sensi dell'art. 36. (50)

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del

curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono

proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo

con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di

contestazione ***((; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia***

***presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del***

***terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di***

***somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo,***

***risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura***

***prevista dal predetto terzo periodo del primo comma))***. Il

provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla

destinazione delle somme accantonate.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 111.

(Ordine di distribuzione delle somme).

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel

seguente ordine:

1) per il pagamento dei crediti prededucibili;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose

vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione

dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso,

compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora

realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non

soddisfatti da questa.

Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da

una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in

funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali

crediti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.

1). (50) ***((60))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

------------

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla

L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 11, comma 3-quater)

che "La disposizione di cui all'articolo 111, secondo comma, del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, si

interpreta nel senso che i crediti sorti in occasione o in funzione

della procedura di concordato preventivo aperta ai sensi

dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del

1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla condizione

che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo

e terzo del citato articolo 161 siano presentati entro il termine,

eventualmente prorogato, fissato dal giudice e che la procedura sia

aperta ai sensi dell'articolo 163 del medesimo regio decreto, e

successive modificazioni, senza soluzione di continuità rispetto

alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo 161,

sesto comma".

Art. 111-bis.

(Disciplina dei crediti prededucibili).

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di

cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per

collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio

provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di

liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo

25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con

il procedimento di cui all'articolo 26.

***((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***. ***((50))***

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese

e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio

mobiliare e immobiliare, ***((tenuto conto delle rispettive cause di***

***prelazione))***, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione

dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai

creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del

pagamento. ***((50))***

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono

liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare,

possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se

l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari

di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato

dei creditori ovvero dal giudice delegato ***((...))***. ***((50))***

Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire

secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità,

conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 111-ter.

***(( (Conti speciali). ))***

***((La massa liquida attiva immobiliare e' costituita dalle somme***

***ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti***

***dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze,***

***nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui***

***depositi delle relative somme.***

***La massa liquida attiva mobiliare e' costituita da tutte le altre***

***entrate.***

***Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli***

***beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei***

***singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio***

***speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di***

***carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale***

***imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio***

***proporzionale.))***

Art. 111-quater.

***(( (Crediti assistiti da prelazione). ))***

***((I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di***

***prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di***

***cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del***

***patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria***

***con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il***

***grado previsto dalla legge.***

***I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da***

***privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le***

***spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul***

***prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.))***

Art. 112.

***(( (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). ))***

***((I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto***

***alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del***

***rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che***

***sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da***

***cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso da cause ad essi non***

***imputabili.))***

Art. 113.

***(( (Ripartizioni parziali). ))***

***((Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta***

***per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e***

***depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote***

***assegnate:***

***1) ai creditori ammessi con riserva;***

***2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte***

***misure cautelari;***

***3) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta ma la***

***sentenza non e' passata in giudicato;***

***4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi***

***di impugnazione e di revocazione.***

***Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il***

***compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere***

***trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire***

***indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se***

***la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.***

***Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti***

***dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di***

***provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in***

***giudicato.))***

Art. 113-bis.

***(( (Scioglimento delle ammissioni con riserva). ))***

***((Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di***

***una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte***

***interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con***

***decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta***

***definitivamente.))***

Art. 114.

***(( (Restituzione di somme riscosse). ))***

***((I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non***

***possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande***

***di revocazione.***

***I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono***

***restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento***

***del pagamento effettuato a loro favore.))***

Art. 115.

(Pagamento ai creditori).

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai

creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice

delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il

curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la

cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla

documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni

autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In

questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato

passivo. ***((Le stesse disposizioni si applicano in caso di***

***surrogazione del creditore))***. ***((50))***

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 116.

(Rendiconto del curatore).

Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale,

nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore

presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni

contabili e della attività di gestione della procedura.

***((Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa***

***l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici***

***giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.))***

***((Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il***

***curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo,***

***a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione***

***non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro***

***copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali***

***osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza***

***con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito,***

***se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalità***

***telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati***

***mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.))***

Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste

viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto;

altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in

camera di consiglio.

Art. 117.

***(( (Ripartizione finale). ))***

***((Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il***

***giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto***

***finale secondo le norme precedenti.***

***Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti***

***precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si e' ancora***

***verificata ovvero se il provvedimento non e' ancora passato in***

***giudicato, la somma e' depositata nei modi stabiliti dal giudice***

***delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere***

***versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto***

***supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non***

***impediscono la chiusura della procedura.***

***Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può***

***disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati,***

***in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del***

***fallito non ancora rimborsati.***

***Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme***

***dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca***

***già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal***

***deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi***

***interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti***

***insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del***

***bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro***

***dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di***

***base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.***

***Il giudice, anche se e' intervenuta l'esdebitazione del fallito,***

***omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso***

***dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la***

***richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle***

***somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.))***

CAPO VIII  
Della cessazione della procedura fallimentare  
  
Sezione  
I  
Della chiusura del fallimento

Art. 118.

(Casi di chiusura).

Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di

concordato, la procedura di fallimento si chiude:

1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di

fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale

dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero

ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e

sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

3) quando e' compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua

prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i

creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di

procedura. Tale circostanza può essere, accertata con la relazione o

con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.

Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di

fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal

registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento

della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la

chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147,

salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura

di fallimento come imprenditore individuale. ***((La chiusura della***

***procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non e' impedita***

***dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può***

***mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e***

***gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo***

***35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal***

***giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali***

***oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal***

***curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e***

***non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo***

***quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura***

***della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per***

***effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli***

***accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i***

***creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto***

***di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze***

***attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura***

***del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti***

***consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento***

***all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il***

***debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al***

***riparto che lo ha determinato.))*** (50) ***((63))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

-----------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che

"Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f),

numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto".

Art. 119.

(Decreto di chiusura).

La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del

tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio,

pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.

Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai sensi

dell'articolo 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del

programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato

dei creditori ed il fallito. ***((56))***

Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la

richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26. Contro il

decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto

nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla

notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per

il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il

reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della

pubblicità di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato. (50)

Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il

termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero

quando il reclamo e' definitivamente rigettato. (50)

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del

presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad

attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a

seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del

fallimento o della definitività del decreto di omologazione del

concordato fallimentare.

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

------------

AGGIORNAMENTO (56)

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 23 luglio 2010 n. 279 (in

G.U. 1a s.s. 28/07/2010 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 119, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nel testo anteriore alle modifiche apportate dal

decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della

disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1, comma 5,

della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dal decreto legislativo 12

settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.

d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in

materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis della legge

14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui fa decorrere, nei

confronti dei soggetti interessati e già individuati sulla base

degli atti processuali, il termine per il reclamo avverso il decreto

motivato del tribunale di chiusura del fallimento, dalla data di

pubblicazione dello stesso nelle forme prescritte dall'art. 17 della

stessa legge fallimentare, anziché dalla comunicazione dell'avvenuto

deposito effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento ovvero a mezzo di altre modalità di comunicazione

previste dalla legge."

Art. 120.

(Effetti della chiusura).

Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio

del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli

organi preposti al fallimento. (50)

Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti

derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.

I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il

debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e

interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.

Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso

al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui

all'articolo 634 del codice di procedura civile.

***((Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi***

***dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il***

***giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di***

***quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su***

***quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.))*** ***((63))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

-----------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che

"Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f),

numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto".

Art. 121.

(Casi di riapertura del fallimento).

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale,

entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o

di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso

sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano

attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando

il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai

creditori vecchi e nuovi.

Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie

l'istanza:

1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li

nomina di nuovo;

2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo

comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la

metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso

possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo

che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

La sentenza può essere ***((reclamata))*** a norma dell'articolo 18.

***((50))***

La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.

Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto

nella scelta anche dei nuovi creditori.

Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi

precedenti.

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 122.

(Concorso dei vecchi e nuovi creditori).

I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro

dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito

nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime

di prelazione.

***((Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.))***

Art. 123.

(Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori).

In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie

relative agli atti del fallito compiuti dopo la chiusura del

fallimento, i termini stabiliti dagli articoli 65, 67 e ***((67-bis))***

sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

***((Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a***

***titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla***

***chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.))***

Sezione II  
Del concordato

Art. 124.

(Proposta di concordato).

***((La proposta di concordato può essere presentata da uno o più***

***creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo***

***lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati***

***risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al***

***curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del***

***fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non***

***può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o***

***da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di***

***un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi***

***due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.))*** ***((50))***

La proposta può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione

giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi

diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei

medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti

attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo

o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai

creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote

ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti

finanziari e titoli di debito.

***((La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio,***

***pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il***

***piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella***

***realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul***

***ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato***

***attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di***

***prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in***

***possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera***

***d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna***

***classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause***

***legittime di prelazione.))*** ***((50))***

La proposta presentata ***((da uno o più creditori o))*** da un terzo

può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo

fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché

autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione

dell'oggetto e del fondamento della pretesa. ***((Il proponente))*** può

limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori

ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno

proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione

tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri

creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto

dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione. ***((50))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 125.

(Esame della proposta e comunicazione ai creditori).

La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice

delegato, il quale chiede il parere del del curatore, con specifico

riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle

garanzie offerte. ***((Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso***

***deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica***

***certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo***

***31-bis, secondo comma.))*** (50)

***((Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice***

***delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,***

***valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa,***

***unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga***

***comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta***

***elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i***

***dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta***

***sarà considerata come voto favorevole.))*** Nel medesimo provvedimento

il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne'

superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire

nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.

In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne

sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la

comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre

all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice

delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di

altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti

convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma.(50)

Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole

classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori,

deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma,

al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei

criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b)

tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo

comma. (50)

Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti

finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione e'

inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive

assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il

termine previsto dal terzo comma e' prolungato per consentire

l'espletamento delle predette assemblee.

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 126.

***(( (Concordato nel caso di numerosi creditori). ))***

***((Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di***

***destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare***

***notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai***

***singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della***

***medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.))***

Art. 127.

***(( (Voto nel concordato). ))***

***((Se la proposta e' presentata prima che lo stato passivo venga***

***reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano***

***dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal***

***giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli***

***indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo***

***97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori***

***ammessi provvisoriamente e con riserva.***

***I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la***

***garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede***

***l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al***

***diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La***

***rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza***

***parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.***

***Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino***

***in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non***

***coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la***

***rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.***

***I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di***

***concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la***

***soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la***

***parte residua del credito.***

***Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge***

***del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro***

***che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette***

***persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.***

***La stessa disciplina si applica ai crediti delle società***

***controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.***

***I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di***

***fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano***

***effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.))***

Art. 128.

(Approvazione del concordato).

Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la

maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse

classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza

si verifica inoltre nel maggior numero di classi. (50)

I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine

fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei

singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso

successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice

delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della

maggioranza. (50)

***((Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di***

***concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo,***

***ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha***

***conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti***

***e, in caso di parità, la proposta presentata per prima))***.

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 129.

(Giudizio di omologazione).

Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta

al giudice delegato una relazione sul loro esito.

***((Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone***

***che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta***

***elettronica certificata al proponente, affinché richieda***

***l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al***

***fallito, se non e' possibile procedere alla comunicazione con***

***modalità telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata***

***mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto***

***da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non***

***inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la***

***proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi***

***altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei***

***creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il***

***comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e'***

***redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.))***

L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con

ricorso a norma dell'articolo 26.

Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il

tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della

votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a

gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi

istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche

delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al

secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore

appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della

proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga

che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura

non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma

dell'articolo 17.

(50)

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 130.

***(( (Efficacia del decreto). ))***

***((La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui***

***scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui***

***si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.***

***Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore***

***rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale***

***dichiara chiuso il fallimento.))***

Art. 131.

***(( (Reclamo). ))***

***((Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di***

***appello che pronuncia in camera di consiglio.***

***Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria***

***della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla***

***notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.***

***Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18,***

***secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).***

***Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del***

***ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di***

***comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.***

***Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve***

***essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla***

***comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si***

***identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e***

***negli opponenti.***

***Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve***

***intercorrere un termine non minore di trenta giorni.***

***Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima***

***della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la***

***corte d'appello.***

***La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di***

***una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in***

***diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti***

***prodotti.***

***L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il***

***termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le***

***modalità per queste previste.***

***All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche***

***d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo***

***componente.***

***La corte provvede con decreto motivato.***

***Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle***

***parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per***

***cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.))((50))***

------------

AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255

(in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296), ha dichiarato "in applicazione

dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara, altresì, la

illegittimità costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo

art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del decreto

predetto, nella parte in cui fanno decorrere dall'affissione i

termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la

sentenza di appello che decide in merito alla omologazione o

reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la

sentenza che omologa o respinge il concordato successivo, nonché per

ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza."

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 132.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 133.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 134.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 135.

(Effetti del concordato).

Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori

anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno

presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si

estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i

coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di

regresso.

Art. 136.

(Esecuzione del concordato).

Dopo l'omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore

e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le

modalità stabilite ***((nel decreto))*** di omologazione.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o

irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

***((Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice***

***delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle***

***ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il***

***conseguimento delle finalità del concordato.))***

Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le

spese sono a carico del debitore.

Art. 137.

***(( (Risoluzione del concordato). ))***

***((Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente***

***non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato,***

***ciascun creditore può chiederne la risoluzione.***

***Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto***

***compatibili.***

***Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale***

***garante.***

***La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di***

***fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.***

***La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.***

***Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla***

***scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel***

***concordato.***

***Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli***

***obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o***

***da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.***

***Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito***

***verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto***

***responsabilità per effetto del concordato.))((50))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 138.

***(( (Annullamento del concordato). ))***

***((Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su***

***istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con***

***il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il***

***passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante***

***dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullità. Si***

***procede a norma dell'articolo 137.***

***La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di***

***fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile ai***

***sensi dell'articolo 18.***

***Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi***

***dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla***

***scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel***

***concordato.))((50))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 139.

***(( (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). ))***

***((La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e***

***138 provvede ai sensi dell'articolo 121.))***

Art. 140.

(Effetti della riapertura).

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e

123.

Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e

interrotte per effetto del concordato.

I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora

ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono

tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la

parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Art. 141.

***(( (Nuova proposta di concordato). ))***

***((Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a***

***presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia***

***essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono***

***depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme***

***occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate***

***garanzie equivalenti.))***

CAPO IX  
***((Della esdebitazione))***

Art. 142.

(Esdebitazione).

Il fallito persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione

dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non

soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte

le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del

passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo

svolgimento della procedura;

3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;

4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni

precedenti la richiesta;

5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività

insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente

difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli

affari o fatto ricorso abusivo al credito;

6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per

bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica,

l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione

con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati

sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento

penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento

fino all'esito di quello penale.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati

soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le

obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio

dell'impresa;(50)

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito

extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di

carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di

coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di

regresso.

***((51))***

----------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto:

-(con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo IX

«della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure

di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 9 gennaio 2006, n. 5."

-(con l'art. 19, comma 2) che "Qualora le procedure fallimentari di

cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del

presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata

nel termine di un anno dalla medesima data."

-(con l'art. 22, comma 4) "L'articolo 19 si applica alle procedure

di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di

entrata in vigore del presente decreto."

-(con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto

si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti

alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure

concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla

sua entrata in vigore."

----------------

AGGIORNAMENTO (51)

La Corte Costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008 n. 39 (in

G.U. 1a s.s. 5/03/2008 n. 11) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nel testo anteriore all'entrata in vigore del

decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della

disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma

5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in quanto stabiliscono che le

incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di

fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale."

Art. 143.

(Procedimento di esdebitazione).

Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su

ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate

le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei

comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il

comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del

debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti

integralmente. ***((Il ricorso e il decreto del tribunale sono***

***comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica***

***certificata.))***

Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i

creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e

qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo

26. (52)

--------------

AGGIORNAMENTO (52)

La Corte Costituzionale con sentenza 19-30 maggio 2008 n. 181 (in

G.U. 1a s.s. 04/06/2008 n. 24) ha dichiarato "la illegittimità

costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della

liquidazione coatta amministrativa), nel testo introdotto a seguito

della entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5

(Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a

norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80),

limitatamente alla parte in cui esso, in caso di procedimento di

esdebitazione attivato, ad istanza del debitore già dichiarato

fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento,

non prevede la notificazione, a cura del ricorrente e nelle forme

previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile,

ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, del ricorso

col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della

liberazione dai debiti residui nei confronti dei medesimi creditori,

nonché del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in Camera di

consiglio."

Art. 144.

(Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti).

Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce

effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura

della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda

di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la

sola eccedenza ***((alla percentuale attribuita nel concorso ai***

***creditori di pari grado))***.***((50))***

-----------------

AGGIORNAMENTO (43)

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 15 luglio 2004 n. 224 (in

G.U. 1a s.s. 21/07/2004, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 144, quarto comma, del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per

la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede

sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della

sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione.".

----------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto:

-(con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo IX

«della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure

di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 9 gennaio 2006, n. 5."

-(con l'art. 19, comma 2) che "Qualora le procedure fallimentari di

cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del

presente decreto, la domanda di esdebitazione può essere presentata

nel termine di un anno dalla medesima data."

-(con l'art. 22, comma 4) "L'articolo 19 si applica alle procedure

di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di

entrata in vigore del presente decreto."

-(con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto

si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti

alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure

concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla

sua entrata in vigore."

Art. 145.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

CAPO X  
Del fallimento delle società

Art. 146.

***(( (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di***

***controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità***

***limitata). ))***

***((Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti***

***agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere***

***sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il***

***fallito.***

***Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice***

***delegato, sentito il comitato dei creditori:***

***a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i***

***componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i***

***liquidatori;***

***b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a***

***responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma***

***settimo, del codice civile.))***

Art. 147.

(Società con soci a responsabilità illimitata).

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente

ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro

quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur

se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere

dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o

dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di

trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le

formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La

dichiarazione di fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della

società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data

della cessazione della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci

illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma

dell'articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta

l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale,

su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito,

dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di

fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e'

riferibile ad una società di cui il fallito e' socio illimitatamente

responsabile.

Contro la sentenza del tribunale e' ammesso ***((reclamo))*** a norma

dell'articolo 18.***((50))***

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale

l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma

dell'articolo 22.

---------------

AGGIORNAMENTO (5)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 luglio 1970 n. 142 (in

G.U. 1a s.s. 22/7/970 n. 184) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942,

n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:

a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio

del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del

procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione

di fallimento;

b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre

istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente

responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto.".

---------------

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in

G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale

debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci

illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la

sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a

responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il

diritto di difesa".

---------------

AGGIORNAMENTO (9)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in

G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942,

n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al

fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento

dei soci illimitatamente responsabili".

---------------

AGGIORNAMENTO (36)

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in

G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

della amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei

soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere

dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano

perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata.".

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 148.

***(( (Fallimento della società e dei soci). ))***

***((Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per***

***il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice***

***delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse***

***procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.***

***Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti***

***distinti.***

***Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della***

***società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo***

***eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci.***

***Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le***

***ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i***

***fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota***

***rispettiva.***

***I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci***

***loro debitori.***

***Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i***

***quali si trova in concorso.))***

Art. 149.

(Fallimento dei soci).

Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non

produce il fallimento della società.

Art. 150.

(Versamenti dei soci a responsabilità limitata).

Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata

il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con

decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari

delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti,

quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

***((Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere***

***proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di***

***procedura civile.))***

Art. 151.

***(( (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza***

***assicurativa e fideiussione bancaria). ))***

***((Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice,***

***ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere***

***la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai***

***sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.))***

Art. 152.

(Proposta di concordato).

La proposta di concordato per la società fallita e' sottoscritta

da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

***((La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa***

***disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:***

***a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che***

***rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;***

***b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a***

***responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono***

***deliberate dagli amministratori.***

***In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera***

***b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed***

***e' depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma***

***dell'articolo 2436 del codice civile.))***

Art. 153.

(Effetti del concordato della società).

Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci

a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e

fa cessare il loro fallimento. ***((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9***

***GENNAIO 2006, N. 5))***.

***((Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio e' ammesso***

***reclamo a norma dell'articolo 26.))***

Art. 154.

(Concordato particolare del socio).

Nel fallimento di una società con soci a responsabilità

illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un

concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio

fallimento.

CAPO XI  
***((Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare))***

Art. 155.

***(( (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). ))***

***((Se e' dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione***

***del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo***

***comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore che vi***

***provvede con gestione separata.***

***Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a***

***terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva.***

***Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla***

***liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione***

***della società in quanto compatibili.***

***Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio***

***o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore***

***nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi***

***abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo***

***comma, lettera d), del codice civile.))***

-------------

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico)

che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti

rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e

155 della "disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il

terzo a lire 1.500.000."

Art. 156.

***(( (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di***

***separatezza). ))***

***((Se a seguito del fallimento della società o nel corso della***

***gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato e' incapiente***

***provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua***

***liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in***

***quanto compatibili.***

***I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare***

***domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei***

***casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti***

***dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice***

***civile.***

***Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più***

***patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della***

***società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro***

***gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della***

***società ai sensi dell'articolo 146.))***

--------------

AGGIORNAMENTO (33)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16

giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il

presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo

alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta

eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma

1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Art. 157.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 158.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 159.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

TITOLO III  
DEL CONCORDATO PREVENTIVO ***((E DEGLI ACCORDI  
DI  
RISTRUTTURAZIONE))***  
  
CAPO I  
Dell'amministrazione alla procedura  
di  
concordato preventivo

Art. 160.

(Presupposti per l'ammissione alla procedura). (50)

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai

creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può

prevedere:

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti

attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni,

accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa

l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi

partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche

convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di

debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla

proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come

assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da

costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano

destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del

concordato;

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione

giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi

diverse. (44)

La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio,

pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il

piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella

realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul

ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato

attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di

prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in

possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera

d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere

l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

(50)

Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche

lo stato di insolvenza.

***((In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il***

***pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti***

***chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica***

***al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo***

***186-bis))***. ***((63))***

-------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.

14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le

disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si

applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti

e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente

decreto."

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

-------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 161.

(Domanda di concordato).

La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo

e' proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del

luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il

trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al

deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della

competenza.

Il debitore deve presentare con il ricorso:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale,

economica e finanziaria dell'impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco

nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e

delle cause di prelazione;

c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di

proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali

soci illimitatamente responsabili.

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e

dei tempi di adempimento della proposta ***((; in ogni caso, la proposta***

***deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente***

***valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun***

***creditore))***. ***((63))***

Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono

essere accompagnati dalla relazione di un professionista,designato

dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo

comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la

fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere

presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del

piano.

Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a

norma dell'articolo 152.(44)

La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero ed e'

pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro

il giorno successivo al deposito in cancelleria. ***((Al pubblico***

***ministero e' trasmessa altresì copia degli atti e documenti***

***depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della***

***relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.))***

L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di

concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e

all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi

crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la

documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine

fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e

prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre

sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con

conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal

ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo

182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi

secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al

primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale

di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3,; si applica l'articolo

170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il

debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo

173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del

procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle

condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la

domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico

ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5,

dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza

reclamabile a norma dell'articolo 18.

Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo

163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria

amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può

assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del

commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a

decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli

atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente

sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono

prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo

periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi

periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e

all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e

del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno

mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato,

sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità

mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro

il giorno successivo, e' pubblicata nel registro delle imprese a cura

del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica

l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività

compiuta dal debitore e' manifestamente inidonea alla predisposizione

della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il

debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine

fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il

tribunale può in ogni momento sentire i creditori.

La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il

debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai

sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito

l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione

dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma,

quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il

termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta

giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre

sessanta giorni.

(50)

---------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.

14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le

disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si

applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti

e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente

decreto."

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore.".

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 162.

***(( (Inammissibilità della proposta). ))***

***((Il Tribunale può concedere al debitore un termine non superiore***

***a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre***

***nuovi documenti.***

***Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non***

***ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e***

***secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con***

***decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di***

***concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su***

***richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli***

***articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.***

***Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile***

***reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere***

***anche motivi attinenti all'ammissibilità della proposta di***

***concordato.))((50))***

---------------

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in

G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato r.d. 16 marzo

1942, n. 267, nella parte in cui non prevede che il tribunale, prima

di pronunciarsi sulla domanda di ammissione alla procedura di

concordato preventivo, debba ordinare la comparizione in camera di

consiglio del debitore per l'esercizio del diritto di difesa".

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 163.

(Ammissione alla procedura e proposte concorrenti ). (63)

Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162,

commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara

aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste

diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente

previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle

diverse classi.

Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

1) delega un giudice alla procedura di concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni

dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la

comunicazione di questo ai creditori; (63)

***((2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del***

***passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica***

***con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva***

***partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture***

***informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti***

***terzi))***;

3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli

articoli 28 e 29;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il

quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale

la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie

per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore

al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su

proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può

disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto

previsto dall'articolo 34, primo comma.

4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale

entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle

scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario

giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma. (44) (50)

Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi

alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161,

rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla

situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161,

secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta

concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre

trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo

della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti

della società che controlla la società debitrice, delle società da

questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La

relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere

limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano

già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può

essere omessa qualora non ve ne siano. (63)

Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella

relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista

attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il

pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti

chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di

cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento

dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere

l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per

azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di

capitale della società con esclusione o limitazione del diritto

d'opzione. (63)

I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente

hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una

autonoma classe. (63)

Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori

essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo

comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del

tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle

diverse classi. (63)

-------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.

14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le

disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si

applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti

e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente

decreto."

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

-------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 163-bis.

***(( (Offerte concorrenti).))***

***((Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo***

***comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già***

***individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche***

***prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque***

***a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di***

***specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati***

***all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a***

***norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente***

***articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche***

***quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la***

***finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo***

***d'azienda o di specifici beni.***

***Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo***

***stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili,***

***prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i***

***requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di***

***accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro***

***utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro***

***che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle***

***offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le***

***garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di***

***pubblicità del decreto. Con il medesimo decreto e' in ogni caso***

***disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui***

***all'articolo 490 del codice di procedura civile ed e' stabilito***

***l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente***

***articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo***

***comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata***

***l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al***

***presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo***

***decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono***

***efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni***

***caso, quando sottoposte a condizione.***

***Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame***

***delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque***

***interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il***

***giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo***

***alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve***

***concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano***

***prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo***

***l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione,***

***se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato***

***l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo e' liberato dalle***

***obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in***

***suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi***

***sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo***

***del tre per cento del prezzo in essa indicato.***

***Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in***

***conformità all'esito della gara.***

***La disciplina del presente articolo si applica, in quanto***

***compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo***

***161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più***

***rami di azienda.))***

***((63))***

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che le

disposizioni di cui al presente articolo "si applicano ai

procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente

all'entrata in vigore del presente decreto".

Art. 164.

***(( (Decreti del giudice delegato). ))***

***((I decreti del giudice delegato sono soggetti a reclamo a norma***

***dell'articolo 26.))***

Art. 165.

(Commissario giudiziale).

Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio

delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e

39.

***((Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno***

***richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa***

***assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni***

***utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle***

***scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni***

***altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica***

***il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.))***

***((63))***

***((La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di***

***richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili***

***per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis))***.

***((63))***

***((Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico***

***ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini***

***preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello***

***svolgimento delle sue funzioni))***. ***((63))***

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 166.

(Pubblicità del decreto).

***((Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma***

***dell'articolo 17))***. Il tribunale può, inoltre, disporne la

pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati. ***((50))***

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a

pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88,

secondo comma.

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

CAPO II  
Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo

Art. 167.

(Amministrazione dei beni durante la procedura).

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva

l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la

vigilanza del commissario giudiziale ***((...))***.

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i

compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di

ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le

ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le

restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e

in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti

senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci

rispetto ai creditori anteriori al concordato.

***((Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo***

***decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto***

***del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.))***

Art. 168.

(Effetti della presentazione del ricorso).

Dalla data della ***((pubblicazione del ricorso nel registro delle***

***imprese))*** e fino al momento in cui il decreto di omologazione del

concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o

causa anteriore ***((...))*** non possono, sotto pena di nullità, iniziare

o proseguire azioni esecutive ***((e cautelari))*** sul patrimonio del

debitore.(50)

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti

rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con

efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia

autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo

precedente. ***((Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che***

***precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle***

***imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al***

***concordato.))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 169.

(Norme applicabili).

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della

domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63.

***((Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento***

***l'impresa ammessa al concordato preventivo))***. ***((63))***

(25)

--------------

AGGIORNAMENTO (25)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408 (in

G.U. 1a s.s. 26/07/1989 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nonché dell'art. 169 dello

stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui,

nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato

preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui

crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione

e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile,

che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di

cooperazione".

--------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 7) che

"Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f),

numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto".

Art. 169-bis

(Contratti ***((pendenti))*** ). ***((63))***

***((Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o***

***successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di***

***ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro***

***contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi***

***a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente***

***eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del***

***debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non***

***più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento***

***o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del***

***provvedimento autorizzativo all'altro contraente.))*** ***((63))***

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente

al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale

credito e' soddisfatto come credito anteriore al concordato ***((, ferma***

***restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali***

***prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli***

***usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi***

***dell'articolo 161))***. ***((63))***

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola

compromissoria in esso contenuta.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di

lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72,

ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.

***((In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria,***

***il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a***

***versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma***

***ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso***

***avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea***

***capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente***

***e' acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere***

***verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il***

***credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto***

***ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito e'***

***soddisfatto come credito anteriore al concordato.))*** ***((63))***

-----------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni, dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 8) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di

scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in

vigore del presente decreto".

CAPO III  
Dei provvedimenti immediati

Art. 170.

(Scritture contabili).

Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione

al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri

presentati.

I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a

disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Art. 171.

(Convocazione dei creditori).

Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco

dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili

presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie

rettifiche.

***((Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a***

***mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del***

***destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice***

***nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle***

***imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera***

***raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del***

***creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei***

***creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo***

***indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un***

***indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e'***

***onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto***

***l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le***

***successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario***

***a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di***

***quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato***

***l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi***

***di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata***

***per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente***

***mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo***

***comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.))***

Quando la comunicazione prevista dal comma precedente e' sommamente

difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà

di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario

giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.

Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163,

primo comma n. 2, deve essere raddoppiato.

In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti e'

comunicato al loro rappresentante comune.

Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del

Regio decreto-legge 8 febbraio 1924, numero 136.

Art. 172.

(Operazioni e relazione del commissario).

Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del

debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto,

sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle

garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno

***((quarantacinque))*** giorni prima dell'adunanza dei creditori. ***((Nella***

***relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di***

***fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie,***

***recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei***

***confronti di terzi.))*** Nello stesso termine la comunica a mezzo posta

elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.

***((63))***

***((Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163***

***siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale***

***riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare***

***in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui***

***all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima***

***dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di***

***regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte***

***depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata***

***dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima***

***dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene***

***redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono***

***conoscere ai fini dell'espressione del voto.))*** ***((63))***

Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore

che lo assista nella valutazione dei beni.

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 173.

(Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento

nel corso della procedura).

Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato

o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno

o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri

atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale

apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al

concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai

creditori. ***((La comunicazione ai creditori e' eseguita dal***

***commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi***

***dell'articolo 171, secondo comma.))***

All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui

all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del

creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i

presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del

debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo

18.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il

debitore durante la procedura di concordato compie atti non

autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le

ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano

le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.(50)

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

CAPO IV  
Della deliberazione del concordato preventivo

Art. 174.

(Adunanza dei creditori).

L'adunanza dei creditori e' presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale,

con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di

convocazione.

Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire

personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal

giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore

e gli obbligati in via di regresso.

Art. 175.

(Discussione della proposta di concordato).

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la

sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle

eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163,

comma quarto. (63)

COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 GIUGNO 2015, N. 83, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132. (63)

Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene

ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare

contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le

ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali

proposte concorrenti. ***((Quando il tribunale ha disposto che***

***l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla***

***proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e'***

***disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice***

***delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.))*** (63)

Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i

crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni

chiarimenti.

Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte

presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime,

l'ordine temporale del loro deposito. (63)

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 176.

(Ammissione provvisoria dei crediti contestati).

Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in

parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle

maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla

sussistenza dei crediti stessi.

I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di

omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione

avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Art. 177.

(Maggioranza per l'approvazione del concordato).

Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la

maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse

classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza

si verifica inoltre nel maggior numero di classi. ***((Quando sono poste***

***al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175,***

***quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la***

***maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di***

***parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra***

***proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna***

***delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le***

***maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il***

***giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal***

***termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la***

***sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti***

***ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai***

***creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti***

***giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le***

***modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano***

***il primo e secondo periodo del presente comma.))*** ***((63))***

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la

garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede

l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in

tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori

muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte

alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia

sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai

soli fini del concordato.

I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di

concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non

integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del

credito.

Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge

del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, ***((la***

***società che controlla la società debitrice, le società da questa***

***controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché))*** i

cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima

della proposta di concordato. (50) ***((63))***

---------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.

14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le

disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si

applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti

e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente

decreto."

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 178.

(Adesioni alla proposta di concordato).

Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i

voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa

dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresì

inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno

esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti.

Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice delegato, dal

commissario e dal cancelliere.

Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte le

operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad

un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione

agli assenti.

***((I creditori che non hanno esercitato il voto possono far***

***pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per***

***posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del***

***verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in***

***calce al verbale))***. ***((63))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

CAPO V  
***((Dell'omologazione e dell'esecuzione del concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti))***

Art. 179.

(Mancata approvazione del concordato).

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze

richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne

riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma

dell'art. 162, secondo comma.(50)

***((Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del***

***concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano,***

***ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio***

***di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per***

***modificare il voto))***.

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 180.

(Giudizio di omologazione).

Se il concordato e' stato approvato a norma del primo comma

dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il

quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione

delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il

provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato,

a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali

creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori

dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci

giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il

commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la

regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il

concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi

istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche

delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al

secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore

appartenente ad una classe dissenziente ***((ovvero, nell'ipotesi di***

***mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che***

***rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto,***

***contestano))*** la convenienza della proposta, il tribunale può

omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare

soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle

alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e

al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori.

Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e'

provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o

irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che

fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o

su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui

gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata

sentenza, emessa contestualmente al decreto.(50)

---------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.

14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le

disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si

applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti

e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente

decreto."

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 181.

(Chiusura della procedura).

La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di

omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve

intervenire nel termine di ***((nove mesi))*** dalla presentazione del

ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato

per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni. (44) ***((63))***

-------------

AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.

14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le

disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si

applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti

e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente

decreto."

-------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le

disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si

applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 182.

***((Cessioni))*** ***((63))***

Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone

diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o

più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per

assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della

liquidazione. ***((In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore***

***effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del***

***codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa***

***deve essere eseguita.))*** (50) ***((63))***

Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116

in quanto compatibili. (50)

Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in

quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato

provvede in ogni caso il tribunale. (50)

Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni

iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e

passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in

blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori. (50)

***((Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti***

***in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in***

***esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in***

***quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai***

***diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e***

***dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati***

***su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel***

***decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.))*** ***((63))***

Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo

periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con

periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo

di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al

commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a

norma dell'articolo 171, secondo comma.

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che

"Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, lettera b) [...] si

applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater

delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile".

Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 5) che "Le disposizioni

di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo

e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di

concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del

presente decreto".

Art. 182-bis

(Accordi di ristrutturazione dei debiti).

***((L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la***

***documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo***

***di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori***

***rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente***

***ad una relazione redatta da un professionista, designato dal***

***debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo***

***comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e***

***sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento***

***alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori***

***estranei nel rispetto dei seguenti termini:***

***a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti***

***già scaduti a quella data;***

***b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non***

***ancora scaduti alla data dell'omologazione.))***

L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista

efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori

per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o

proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore

***((, ne' acquisire titoli di prelazione se non concordati))***. Si

applica l'articolo 168, secondo comma.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro

interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le

opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con

decreto motivato.

Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai

sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni

dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.(50)

Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive

di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche

nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo

di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale

competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui

all'articolo 161, primo e secondo comma ***((lettere a), b), c) e d))***),

e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione

dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante

che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che

rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una

dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della

proposta, se accettata, ad assicurare ***((l'integrale))*** pagamento dei

creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno

comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di

sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle

imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione

delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire

titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

Il tribunale, verificata la completezza della documentazione

depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta

giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la

comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso

dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per

pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le

maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per

***((l'integrale))*** pagamento dei creditori con i quali non sono in corso

trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a

trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o

proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di

prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre

sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e

della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma.

Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto

comma in quanto applicabile.

***((A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei***

***debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le***

***disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel***

***medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,***

***si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 182-ter

***(( (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). ))***

***((1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore,***

***esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente***

***articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,***

***dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie***

***fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di***

***forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi***

***accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non***

***inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione***

***preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo***

***al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali***

***sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un***

***professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,***

***terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo e'***

***assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le***

***eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi***

***rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di***

***privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e***

***interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti***

***gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il***

***credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il***

***trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli***

***altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in***

***classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento***

***più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale***

***di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di***

***credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita***

***classe.***

***2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,***

***copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente***

***al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente***

***agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base***

***dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia***

***delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei***

***controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative***

***al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente***

***della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della***

***presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione***

***attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso.***

***L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei***

***tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi***

***avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante***

***l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non***

***definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli***

***vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo***

***l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di***

***irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al***

***commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli***

***171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati***

***dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a***

***ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista***

***al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al***

***terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al***

***debitore gli atti di accertamento.***

***3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla***

***proposta concordataria e' espresso dall'ufficio, previo parere***

***conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza***

***dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto***

***comma.***

***4. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente***

***agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto***

***legislativo 13 aprile 1999, n. 112.***

***5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche***

***nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione***

***dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali***

***casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma,***

***relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza***

***del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente***

***praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione***

***da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale,***

***unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, e' depositata***

***presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla***

***proposta di transazione deve altresì essere allegata la***

***dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale***

***rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle***

***disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione***

***amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28***

***dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo***

***precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione***

***dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del***

***patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su parere conforme***

***della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto***

***negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto e' sottoscritto***

***anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli***

***oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo***

***13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a***

***sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.***

***6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di***

***ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis e' risolta di diritto se***

***il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle***

***scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli***

***enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie))***.

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 182-quater

(disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato

preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti).

I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati

***((...))*** in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli

articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei

debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.

***((Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti***

***derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione***

***della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o***

***della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei***

***debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui***

***all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la***

***prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il***

***tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo***

***ovvero l'accordo sia omologato))***.

***((In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile,***

***il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche***

***ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80***

***per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo***

***quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in***

***esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del***

***concordato preventivo))***.

***((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON***

***MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134))***.

Con riferimento ai crediti indicati ***((al secondo comma, i***

***creditori, anche se soci,))*** sono esclusi dal voto e dal computo delle

maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo

177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo

182-bis, primo e sesto comma.

Art. 182-quinquies

(Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel

concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei

debiti).

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto

comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una

domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti

ai sensi dell'articolo 182 bis, primo comma, o una proposta di

accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto comma, può chiedere al

tribunale di essere autorizzato ***((, anche prima del deposito della***

***documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo))***,

assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti,

prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista

designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo

67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno

finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali

finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei

creditori. ***((63))***

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche

finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non

ancora oggetto di trattative.

***((Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato***

***preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza***

***del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una***

***domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti***

***ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di***

***accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al***

***tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre***

***finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a***

***urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale***

***fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi***

***dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui***

***all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di***

***cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare***

***la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di***

***reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali***

***finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile***

***all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e***

***sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario***

***giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i***

***principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto***

***motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di***

***autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il***

***mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento***

***del deposito della domanda.))*** ***((63))***

Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o

ipoteca ***((o a cedere crediti))*** a garanzia dei medesimi finanziamenti.

***((63))***

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato

preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo

161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato,

assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori

per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso

dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),

attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione

della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore

soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e'

necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare

di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza

obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla

soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo

di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo

comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis,

sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in

presenza dei presupposti di cui al ***((quinto comma del presente***

***articolo))***, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni

o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti

all'azione revocatoria di cui all'articolo 67. ***((63))***

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti

di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto".

Art. 182-sexies

***(((Riduzione o perdita del capitale della società in crisi).))***

***((Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al***

***concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma,***

***della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di***

***cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del***

***sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si***

***applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,***

***commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo***

***stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per***

***riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484,***

***n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.***

***Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e***

***della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo***

***2486 del codice civile.))***

Art. 182-septies

***(( (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e***

***convenzione di moratoria).))***

***((Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari***

***finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento***

***complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga***

***agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e' integrata dalle***

***disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano***

***fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari***

***finanziari.***

***L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo***

***182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui***

***al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi***

***economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma***

***di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti***

***dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che***

***appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della***

***categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano***

***stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti***

***delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino***

***il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o***

***un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti***

***in più di una categoria.***

***Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle***

***ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari***

***finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione***

***del ricorso nel registro delle imprese.***

***Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti,***

***deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma***

***dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai***

***quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il***

***termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del***

***medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso.***

***Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento,***

***avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano***

***svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai***

***quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:***

***a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei***

***rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari***

***aderenti;***

***b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla***

***situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché***

***sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di***

***partecipare alle trattative;***

***c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura***

***non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.***

***Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari***

***finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in***

***via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria***

***temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o***

***intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al***

***secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli***

***1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti***

***delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi***

***siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi***

***in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in***

***possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera***

***d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi***

***economici fra i creditori interessati dalla moratoria.***

***Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli***

***intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono***

***proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della***

***convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del***

***professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma,***

***lettera d). La comunicazione deve essere effettuata,***

***alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica***

***certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario***

***finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei***

***suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle***

***opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al***

***comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla***

***comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di***

***appello, ai sensi dell'articolo 183.***

***In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai***

***commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti***

***l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il***

***mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o***

***l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente***

***articolo non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della***

***concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione***

***finanziaria già stipulati.***

***La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma dell'articolo***

***161, quinto comma))***.

Art. 183.

***(( (Reclamo). ))***

***((Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla***

***corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.***

***Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di***

***fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo***

***comma.))((50))***

--------------

AGGIORNAMENTO (7)

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 12 novembre 1974 n. 255

(in G.U. 1a s.s. 13/11/1974 n. 296) ha dichiarato "la illegittimità

costituzionale dell'art. 183, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n.

267 (così detta legge fallimentare), nella parte in cui, per le

parti costituite, fa decorrere il termine per proporre appello contro

la sentenza che omologa o respinge il concordato preventivo

dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione

della stessa;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

dichiara, altresì, la illegittimità costituzionale derivata

dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma

dell'art. 131 del decreto predetto, nella parte in cui fanno

decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere

in cassazione contro la sentenza di appello che decide in merito alla

omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre

appello contro la sentenza che omologa o respinge il concordato

successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima

sentenza."

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 184.

(Effetti del concordato per i creditori).

Il concordato omologato e' obbligatorio per tutti i creditori

anteriori ***((alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso***

***di cui all'articolo 161))***. Tuttavia essi conservano impregiudicati i

diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli

obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia

nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

CAPO VI  
Dell'esecuzione, della risoluzione e dell'annullamento del  
concordato preventivo

Art. 185.

(Esecuzione del concordato).

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne

sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella

sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto

dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Si applica il secondo comma dell'art. 136.

***((Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare***

***esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più***

***creditori, qualora sia stata approvata e omologata.))*** ***((63))***

***((Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore***

***non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare***

***esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento,***

***deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il***

***debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri***

***necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti***

***a questo richiesti.))*** ***((63))***

***((Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata***

***e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le***

***omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale***

***notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può***

***chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i***

***poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento***

***degli atti a questo richiesti.))*** ***((63))***

***((Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale,***

***sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario***

***giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di***

***società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la***

***durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni***

***atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi***

***inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale***

***sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria***

***dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e***

***l'esercizio del voto nella stessa. Quando e' stato nominato il***

***liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore***

***giudiziario possono essere a lui attribuiti.))*** ***((63))***

------------

AGGIORNAMENTO (63)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla

L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che

"Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo

4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti

successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto".

Art. 186.

***(( (Risoluzione e annullamento del concordato). ))***

***((Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del***

***concordato per inadempimento.***

***Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa***

***importanza.***

***Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla***

***scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal***

***concordato.***

***Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi***

***derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con***

***liberazione immediata del debitore.***

***Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto***

***compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario***

***giudiziale))***.***((50))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 186-bis

(Concordato con continuità aziendale).

Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo

comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa

da parte del debitore ,la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il

conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche

di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente

articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non

funzionali all'esercizio dell'impresa.

Nei casi previsti dal presente articolo:

a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),

deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi

attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano

di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative

modalità di copertura;

b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo

comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa

prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior

soddisfacimento dei creditori;

c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo

160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione

per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,

salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali

sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di

cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al

voto.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso

di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con

pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura

della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione

di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di

cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la

ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può

beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società

cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i

contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della

cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle

iscrizioni e trascrizioni. ***((Le disposizioni del presente comma si***

***applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata ammessa a***

***concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto***

***professionista attesta che la continuazione e' necessaria per la***

***migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.))***

***((Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo***

***161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti***

***pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di***

***apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario***

***giudiziale ove già nominato.))***

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la

partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici,

quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti

di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la

conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del

contratto;

b) ***((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 APRILE 2019, N. 32 CONVERTITO***

***CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 GIUGNO 2019, N. 55))***.

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato

può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di

imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che

le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad

una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al

quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore

facente parte del raggruppamento.

Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente

articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta

manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai

sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di

modificare la proposta di concordato.

TITOLO IV  
DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA  
  
***((TITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 187.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 188.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 189.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 190.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 191.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 192.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

Art. 193.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5))***

TITOLO V  
DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 194.

(Norme applicabili).

La liquidazione coatta amministrativa e' regolata dalle

disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali

dispongano diversamente.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili

con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e

213.

Art. 195.

(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla

liquidazione coatta amministrativa).

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con

esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il

tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su

richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la

vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con

sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa

intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non

rileva ai fini della competenza.

Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i

provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei

creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le

modalità di cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la

vigilanza sull'impresa.

La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo

136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché

disponga la liquidazione ***((o, se ne ritiene sussistenti i***

***presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di***

***recepimento della direttiva 2014/59/UE))***. Essa e' inoltre notificata,

affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la

sentenza dichiarativa di fallimento.

Contro la sentenza predetta può essere proposto reclamo da

qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. (50)

Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione

d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e'

ammesso reclamo a norma dell'articolo 22.

Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla

dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel

corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta

a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento,

si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di

insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo

comma.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti

pubblici.

-------------

AGGIORNAMENTO (6)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in

G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 195, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo

1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il

tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di

consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso

dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza

dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con

esclusione del fallimento".

-------------

AGGIORNAMENTO (38)

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 luglio 2001 n. 211 (in

G.U. 1a s.s. 11/07/2001 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per

proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di

insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa

decorre, anche per l'impresa, dall'affissione invece che dalla

notificazione della sentenza".

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore".

Art. 196.

(Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa).

Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per

le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la

dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta

amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta

amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Art. 197.

(Provvedimento di liquidazione).

Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni

dalla sua data, e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorità

che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed e' comunicato

per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le

altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Art. 198.

(Organi della liquidazione amministrativa).

Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro

successivo viene nominato con commissario liquidatore. E' altresì

nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti

fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato

dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere

nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a

maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due

di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato

di sorveglianza e' facoltativo.

Art. 199.

(Responsabilità del commissario liquidatore).

Il commissario liquidatore e', per quanto attiene all'esercizio

delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il

commissario liquidatore revocato e' proposta dal nuovo liquidatore

con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli

articoli 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri

del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila

sulla liquidazione.

Art. 200.

(Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa).

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si

applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa e' una

società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee

e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso

previsto dall'art. 214.

Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto

patrimoniale dell'impresa, stà in giudizio il commissario

liquidatore.

Art. 201.

(Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici

preesistenti).

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si

applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e

sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.

Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice

delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione,

nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del

comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.

Art. 202.

(Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).

Se l'impresa al tempo in cui e' stata ordinata la liquidazione, si

trovava in stato d'insolvenza e questa non e' stata preventivamente

dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove

l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario

liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato

con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione e'

stata disposta per insufficienza di attivo.

Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto,

quinto e sesto.

Art. 203.

(Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza).

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli

articoli 195 o 292, sono applicabili con effetto dalla data del

provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo

II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a

responsabilità illimitata. ***((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 8 LUGLIO***

***1999, N. 270))***.

L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei

creditori compete al commissario liquidatore.

Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re

Imperatore una relazione in conformità di quanto e' disposto

dall'art. 33, primo comma.

Art. 204.

(Commissario liquidatore).

Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della

liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla

liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le

scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo,

ove occorra, l'assistenza di un notaio.

Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se

necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Art. 205.

(Relazione del commissario).

L'imprenditore o, se l'impresa e' una società o una persona

giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario

liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore

all'ultimo bilancio.

Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio annuale, ma

deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila

sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale

dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un

rapporto del comitato di sorveglianza. ***((Nello stesso termine, copia***

***della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente***

***agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al***

***periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti***

***possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione***

***e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica***

***all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di***

***posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti***

***sui beni.))***

Art. 206.

(Poteri del commissario).

L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i

componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a

norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e' esercitata dal

commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità, che

vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano

di valore indeterminato o di valore superiore a lire cinquantamila, e

per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve

essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito

il comitato di sorveglianza. (10) (34) ***((61))***

-------------

AGGIORNAMENTO (10)

La L. 17 luglio 1975, n. 400 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)

che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma

dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e'

elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire

2 milioni".

-------------

AGGIORNAMENTO (34)

Il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 ha disposto (con l'art. 3, comma

4) che "Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206,

secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono

previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel

rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP."

-------------

AGGIORNAMENTO (61)

La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma

412) che "Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione

liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli

articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il

Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per

debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del

5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento

della transazione".

Art. 207.

(Comunicazione ai creditori e ai terzi).

***((Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun***

***creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo***

***indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero***

***dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica***

***certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,***

***a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o***

***la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica***

***certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le***

***scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il***

***commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui***

***al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata,***

***con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e***

***relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La***

***comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali***

***contestazioni.))***

Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere

domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili

possedute dall'impresa.

***((Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i***

***creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono***

***far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata***

***le loro osservazioni o istanze.))***

***((Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario***

***all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del***

***primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta***

***elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione,***

***ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al***

***destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si***

***applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il***

***commissario liquidatore.))***

Art. 208.

(Domande dei creditori e dei terzi).

I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente

che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto

articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta

giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento

di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la

restituzione dei loro beni ***((,comunicando l'indirizzo di posta***

***elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma))***.

Art. 209.

(Formazione dello stato passivo).

***((Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine,***

***entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il***

***commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle***

***domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o***

***respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha***

***la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti***

***ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in***

***parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi***

***dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco***

***diventa esecutivo.))***

Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di

rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99,

101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al

curatore il commissario liquidatore.(50)

Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative

all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle

imprese che esercitano il credito.

------------

AGGIORNAMENTO (14)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 novembre - 2 dicembre 1980

n. 155 (in G.U. 1a s.s. 10/12/1980 n. 338) riuniti i procedimenti

iscritti ai nn. 389/1975, 454, 651, 652, 653/1976, e 4, 144, 145 e

428/1977, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.

209, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in

cui prevede che il termine per le opposizioni dei creditori in tutto

o in parte esclusi decorra dalla data del deposito, nella cancelleria

del tribunale del luogo dove l'impresa in liquidazione coatta

amministrativa ha la sede principale, dell'elenco dei crediti ammessi

o respinti, formato dal commissario liquidatore, anziché dalle date

di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le

quali il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito

ai creditori le cui pretese non sono state in tutto o in parte

ammesse.".

------------

AGGIORNAMENTO (22)

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 22 maggio 1987 n. 181 (in

G.U. 1a s.s. 27/05/1987 n. 22) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 209 co. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), applicato all'amministrazione straordinaria delle

grandi imprese in crisi in virtù dell'art. 1 co. 5 l. 3 aprile 1979,

n. 95 di conversione del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti

urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in

crisi) nella parte in cui non prevede che l'imprenditore individuale

o gli amministratori della società o della persona giuridica

soggetti ad amministrazione straordinaria siano sentiti dal

commissario con riferimento alla formazione dell'elenco indicato

nello stesso articolo 209 legge fallimentare".

------------

AGGIORNAMENTO (30)

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 29 aprile 1993 n. 201

(in G.U. 1a s.s. 05/05/1993 n. 19) ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 209, comma secondo, r.d. 16 marzo 1942 n.

267 (c.d. Legge fallimentare), nella parte in cui prevede che il

termine di 15 giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi

decorre dalla data del deposito in Cancelleria, da parte del

Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti medesimi, anziché

da quella di ricezione della lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, con la quale lo stesso Commissario deve dare notizia

dell'avvenuto deposito ai singoli interessati.".

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 210.

(Liquidazione dell'attivo).

Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione

dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila

sulla liquidazione.

In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei

mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila

sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il

presidente del tribunale può, su proposta del commissario

liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità

limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di

eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il

termine stabilito per il pagamento.

Art. 211.

***((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169))***

Art. 212.

(Ripartizione dell'attivo).

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite

secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.

Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con

l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il

commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i

creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano

realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il

riconoscimento di diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già

avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora

distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.

Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art.

113.

Art. 213.

(Chiusura della liquidazione).

Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della

liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i

creditori, accompagnati da una relazione del comitato di

sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila

sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la

cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.

Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data

comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori

prededucibili ***((con le modalità di cui all'articolo 207, quarto***

***comma))***, ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta

Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla

liquidazione.

Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso

al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla

comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i

creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro

interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del

cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al

commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel

termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del

tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in

camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni dell'articolo 26.

Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il

bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono

approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i

creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso

degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.(50)

---------------

AGGIORNAMENTO (49)

La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 aprile 2006 n. 154 (in

G.U. 1a 19/04/2006 n. 16) che "l'illegittimità costituzionale

dell'art. 213, comma secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), nella parte in cui fa decorrere, nei confronti dei

«creditori ammessi», il termine perentorio di venti giorni per

proporre contestazioni avverso il piano di riparto, totale o

parziale, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia

dell'avvenuto deposito del medesimo in cancelleria, anziché dalla

comunicazione dell'avvenuto deposito effettuata a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altra modalità

prevista dalla legge."

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

Art. 214.

(Concordato).

L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del

commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può

autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un

terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo

124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di

società.

La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del

tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di

sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi

al passivo ***((con le modalità di cui all'articolo 207, quarto***

***comma))***, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e

deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

I creditori e gli altri interessati possono presentare nella

cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta

giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i

creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al

secondo comma per ogni altro interessato.

Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla

liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato

con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.

Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.

Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di

sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.(50)

-------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 3) che tali disposizioni si applicano anche alle procedure

concorsuali pendenti.

Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni

del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione

di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché

alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte

successivamente alla sua entrata in vigore."

Art. 215.

***(( (Risoluzione e annullamento del concordato). ))***

***((Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del***

***commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia, con***

***sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si***

***applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto***

***dell'articolo 137.***

***Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può***

***essere annullato a norma dell'articolo 138.***

***Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione***

***amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i***

***provvedimenti che ritiene necessari.))((50))***

------------

AGGIORNAMENTO (50)

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22,

comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai

procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della

sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di

concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in

vigore."

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI PENALI  
  
CAPO I  
Reati commessi dal fallito

Art. 216.

(Bancarotta fraudolenta).

E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se e' dichiarato

fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in

tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio

ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con

lo scopo di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto o di

recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture

contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la

ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito,

che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti

preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o

falsifica i libri o le altre scritture contabili.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che,

prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a

danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli

di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II,

libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel

presente articolo importa per la durata di dieci anni

l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e

l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi

presso qualsiasi impresa. ***((70))***

---------------

AGGIORNAMENTO (70)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 settembre - 5 dicembre

2018, n. 222 (in G.U. 1ª s.s. 12/12/2018, n. 49), ha dichiarato

"l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa),

nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti

dal presente articolo importa per la durata di dieci anni

l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e

l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi

presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti

previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio

di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni»".

Art. 217.

(Bancarotta semplice).

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e'

dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti

nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto

alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni

di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il

fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la

dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente

concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni

antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio

dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i

libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha

tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III titolo II libro I

del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio

di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Art. 217-bis

(Esenzioni dai reati di bancarotta).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non

si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di

un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di

ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis

o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero

di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi

dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché ai

pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice

a norma dell'articolo 182-quinquies ***((e alle operazioni di***

***finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 22-quater, comma 1,***

***del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con***

***modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché ai***

***pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla***

***medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali***

***finanziamenti.))***

Art. 218.

***(( (Ricorso abusivo al credito). ))***

***((1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli***

***imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o***

***continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui***

***agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato***

***d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.***

***2. La pena e' aumentata nel caso di società soggette alle***

***disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico***

***delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui***

***al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive***

***modificazioni.***

***3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II,***

***capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione***

***all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare***

***uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni))***.

Art. 219.

(Circostanze aggravanti e circostanza attenuante).

Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218

hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene

da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in

ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare

un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un

danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al

terzo.

Art. 220.

(Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del

fallito).

E' punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il

quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo

dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di

dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario,

ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 16, n. 3, e

49.

Se il fatto e' avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad

un anno.

Art. 221.

(Fallimento con procedimento sommario).

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene

previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

Art. 222.

(Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita

semplice).

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita

semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti

commessi dai soci illimitatamente responsabili.

CAPO II  
Reati commessi da persone diverse dal fallito

Art. 223.

(Fatti di bancarotta fraudolenta).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori,

ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società

dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti

nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma

dell'art. 216, se:

***((1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della***

***società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621,***

***2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.))***

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il

fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma

dell'art. 216.

Art. 224.

(Fatti di bancarotta semplice).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori,

ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società

dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della

società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Art. 225.

(Ricorso abusivo al credito).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed

ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno

commesso il fatto in esso previsto.

Art. 226.

(Denuncia di crediti inesistenti).

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori,

ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate

fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Art. 227.

(Reati dell'institore).

All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella

gestione affidatagli si e' reso colpevole dei fatti preveduti negli

articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi

stabilite.

Art. 228.

(Interesse privato del curatore negli atti del fallimento).

Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317,

318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende

interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per

interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da

due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 229.

(Accettazione di retribuzione non dovuta).

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione,

in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo

favore dal tribunale o dal giudice delegato, e' punito con la

reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a

cinquemila.

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione

temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore

a due anni.

Art. 230.

(Omessa consegna o deposito di cose del fallimento).

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare

o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a

causa del suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a due anni e

con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei

mesi o la multa fino a lire tremila.

Art. 231.

(Coadiutori del curatore).

Le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 si applicano anche

alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del

fallimento.

Art. 232.

(Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza

concorso col fallito).

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da

lire cinquecento a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in

bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di

ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente

simulato.

Se la domanda e' ritirata prima della verificazione dello stato

passivo, la pena e' ridotta alla metà.

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso

in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero

in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore

distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a

prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si

verifica.

La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, e' aumentata se

l'acquirente e' un imprenditore che esercita un'attività

commerciale.

Art. 233.

(Mercato di voto).

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del

fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato

o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, e' punito con la

reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire

mille.

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col

creditore nell'interesse del fallito.

Art. 234.

(Esercizio abusivo di attività commerciale).

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato

d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, e'

punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore

a lire mille.

Art. 235.

***(( (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). ))***

***((Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che,***

***senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto***

***al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per***

***mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, e' punito con***

***l'ammenda fino a lire cinquecentomila.***

***La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel***

***termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di***

***rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o***

***trasmette un elenco incompleto))***.

CAPO III  
  
***((Disposizioni applicabili nel caso di concordato  
preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e  
liquidazione coatta amministrativa))***.

Art. 236.

(Concordato preventivo ***((e, accordo di ristrutturazione con***

***intermediari finanziari, e convenzione di moratoria))*** e

amministrazione controllata ).

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore,

che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato

preventivo ***((o di ottenere l'omologazione di un accordo di***

***ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli***

***intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di***

***moratoria))*** o di amministrazione controllata, siasi attribuito

attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle

maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di concordato preventivo o di amministrazione controllata,

si applicano:

1) le disposizioni degli articoli 223 e 224 agli amministratori,

direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore;

3) le disposizioni degli articoli 228 e 229 al commissario del

concordato preventivo o dell'amministrazione controllata;

4) le disposizioni degli articoli 232 e 233 ai creditori.

***((Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari***

***finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le***

***disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).))***

(48)

--------------

AGGIORNAMENTO (48)

Il D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ha disposto (con l'art. 147, comma

2) che "Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione

controllata contenuti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Art. 236-bis

(Falso in attestazioni e relazioni).

Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli

articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis,

182-quinquies ***((, 182-septies))*** e 186-bis espone informazioni false

ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e' punito con la

reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000

euro.

Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto

per se' o per altri, la pena e' aumentata.

Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena e' aumentata

fino alla metà.

Art. 237.

(Liquidazione coatta amministrativa).

L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli

articoli 195 e 202 e' equiparato alla dichiarazione di fallimento ai

fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al

commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano

nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli

228, 229 e 230.

***((Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di***

***cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva***

***2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione***

***della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.))***

CAPO IV  
Disposizioni di procedura

Art. 238.

(Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento).

Per i reati previsti negli articoli 216, 217, 223 e 224 l'azione

penale e' esercitata dopo la comunicazione della sentenza

dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni

altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia

contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione

suddetta.

Art. 239.

***((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1964, N. 1217))***

Art. 240.

***(( (Costituzione di parte civile). ))***

***((1. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario***

***liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del***

***decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi***

***parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel***

***presente titolo, anche contro il fallito.***

***2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento***

***penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del***

***curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o***

***del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di***

***recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere***

***un titolo di azione propria personale.))***

Art. 241.

(Riabilitazione).

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di

bancarotta semplice. Se vi e' condanna, ne fa cessare l'esecuzione e

gli effetti.

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 242.

(Disposizione generale).

Gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata

prima della entrata in vigore del presente decreto sono regolati

dalle leggi anteriori.

Tuttavia le forme del procedimento stabilite dal presente decreto

si applicano anche alle procedure di fallimento in corso, salvo

quanto disposto dagli articoli seguenti.

Conservano in ogni caso la loro efficacia gli atti anteriormente

compiuti, se erano validi secondo le norme anteriori.

Art. 243.

(Rappresentante degli eredi).

Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto

dall'art. 12, comma secondo, deve essere designato entro quindici

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 244.

(Sentenza dichiarativa di fallimento).

Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata

prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle

leggi anteriori.

Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di

fallimento e' regolato dalle nuove disposizioni, sempreché la causa

relativa non sia stata già assegnata a sentenza.

Art. 245.

(Deposito delle somme riscosse).

Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore

del presente decreto, deve provvedere in conformità alle

disposizioni dell'art. 34 per i depositi di somme effettuati

anteriormente alla predetta data.

Art. 246.

(Provvedimenti del giudice delegato).

I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati

dalle nuove disposizioni, sempreché le cause relative non siano già

state assegnate a sentenza.

Art. 247.

(Delegazione dei creditori).

Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già

costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla

sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme

dell'art. 40.

Art. 248.

(Esercizio provvisorio).

Le disposizioni dell'art. 90 si applicano anche all'esercizio

provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in

vigore del presente decreto.

Art. 249.

(Giudizi di retrodatazione).

Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del

presente decreto il giudizio per la determinazione della data di

cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che

determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva

l'osservanza dell'art. 265.

Art. 250.

(Accertamento del passivo).

Il procedimento per l'accertamento del passivo, quando il verbale

di verificazione dei crediti e' stato chiuso prima dell'entrata in

vigore del presente decreto, prosegue secondo le norme anteriori.

Per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in

vigore del presente decreto, alle domande di rivendicazione, di

separazione o di restituzione di cose mobili si applicano le

disposizioni anteriori.

Art. 251.

(Domande tardive e istanze di revocazione).

Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di

crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi

e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il

tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato

per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli

articoli 101 e 102.

Art. 252.

(Liquidazione dell'attivo).

Se prima della entrata in vigore del presente decreto e' stata

eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il

relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.

Art. 253.

(Ripartizione dell'attivo).

Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove

disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già

reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 254.

(Rendiconto del curatore).

Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non

e' stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima

dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per

l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.

Art. 255.

(Concordato).

La proposta di concordato presentata prima dell'entrata in vigore

del presente decreto conserva la sua efficacia se era valida secondo

le leggi anteriori.

L'approvazione della proposta di concordato in relazione alla quale

il giudice delegato ha ordinato la convocazione dei creditori prima

dell'entrata in vigore del presente decreto ha luogo secondo le

disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione e' regolato

dalle nuove disposizioni.

Se un giudizio di omologazione di concordato e' in corso, ma non

ancora assegnato a sentenza, alla data di entrata in vigore del

presente decreto, il tribunale rimette con ordinanza gli atti al

giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le nuove

disposizioni.

Gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato sono

regolati dalle nuove disposizioni, a meno che la sentenza di

omologazione non sia passata in giudicato prima dell'entrata in

vigore del presente decreto.

Tuttavia i termini previsti dagli articoli 137 e 138 per

l'esercizio delle azioni di risoluzione e di annullamento si

applicano anche ai concordati omologati prima della data di entrata

in vigore del presente decreto con decorrenza dalla data medesima, a

meno che il tempo ancora utile per proporre l'azione, secondo le

disposizioni anteriori, sia più breve.

Art. 256.

(Riabilitazione civile).

Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di

entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già

ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi

anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme

del presente decreto.

La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi

anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.

Art. 257.

(Azione di responsabilità contro gli amministratori).

Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall'art.

146 anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori e'

stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 258.

(Versamenti dei soci).

Nei giudizi promossi contro i soci per i versamenti ancora dovuti,

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, se la

causa non e' stata ancora assegnata a sentenza, il tribunale rimette

le parti con ordinanza davanti al giudice delegato, che provvede a

termini dell'art. 150.

Art. 259.

(Piccoli fallimenti).

Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del

presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.

Art. 260.

(Concordato preventivo).

La procedura di concordato preventivo, per la quale prima

dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il

decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul

concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti,

prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di

omologazione e' regolato dalle nuove disposizioni.

Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le

modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni

dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.

Art. 261.

(Liquidazione coatta amministrativa).

Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata

in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni

anteriori.

Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa e'

in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue

fino al suo compimento.

Art. 262.

(Iscrizione nel registro delle imprese).

Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle

iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite

in detto registro.

Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia

prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei

registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente

mantenuti.

Art. 263.

(Ruolo degli amministratori giudiziari).

Col Regio decreto preveduto nell'art. 27, comma terzo, o con altro

decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in

vigore relative al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio

1930, n. 995.

Fino a quando non sarà emanato il Regio decreto anzidetto

continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20

novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la

formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori

giudiziari.

Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà

provveduto ai sensi dell'art. 39, le norme contenute nel decreto

ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei

compensi spettanti ai curatori dei fallimenti. ***((1))***

-------------

AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153

ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli

amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi già spettanti

agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei

procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei

ragionieri".

Art. 264.

(Istituto di credito).

Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito

in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di

emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi

vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per

l'esercizio del credito.

Art. 265.

(Norma di rinvio).

Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile

approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano

anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento

o di concordato preventivo.

Art. 266.

(Disposizioni abrogate).

Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le

disposizioni del codice di commercio approvato con legge 2 aprile

1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della legge 24

maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei

piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul

fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo

quanto disposto dall'art. 263, nonché ogni altra disposizione

contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania

Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la grazia e giustizia

GRANDI

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |